

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

16° anno n. L 53

26. febbraio 1973

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 451/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo alla concessione, nei nuovi Stati membri, dei certificati che danno diritto al regime speciale all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b) bb) del regolamento (CEE) n. 805/68, per il primo trimestre 1973 1
- Regolamento (CEE) n. 452/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo a misure transitorie per lo smercio nei nuovi Stati membri di vini non rispondenti alle disposizioni comunitarie 3
- Regolamento (CEE) n. 453 /73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, che modifica, in seguito all'ampliamento della Comunità, i regolamenti (CEE) nn. 990/72, 1259/72, 1282/72, 1717/72, 2474/72 e 2537/72 riguardanti il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 4
- Regolamento (CEE) n. 454/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 1108/68 per quanto riguarda l'imballaggio del latte scremato in polvere offerto all'organismo d'intervento 7
- Regolamento (CEE) n. 455/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati 8
- Regolamento (CEE) n. 456/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo a misure transitorie applicabili all'importazione nella Comunità di vino esportato sotto la menzione « Cyprus sherry » originario e in provenienza da Cipro 12
- Regolamento (CEE) n. 457/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo 14
- Regolamento (CEE) n. 458/73 della Commissione, del 2 febbraio 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 2645/70 relativo alle disposizioni applicabili al quantitativo di zucchero prodotto in eccedenza della quota massima 16
- Regolamento (CEE) n. 459/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, recante sospensione delle aliquote dei dazi doganali applicabili negli scambi tra la Danimarca e la Comunità nella sua composizione originaria ai prodotti del settore delle carni bovine per i quali è previsto un importo compensativo 18
- Regolamento (CEE) n. 460/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, che modifica il regolamento n. 204/67/CEE relativo alla fissazione di coefficienti per il calcolo di prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine, diversi dai suini macellati 19
- Regolamento (CEE) n. 461/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, che fissa gli importi compensativi nel settore delle carni bovine 23
- Regolamento (CEE) n. 462/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 979/72 per quanto riguarda gli importi di compensazione applicabili per taluni prodotti del settore delle carni bovine a seguito degli avvenimenti monetari 26

Regolamento (CEE) n. 463/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine	28
Regolamento (CEE) n. 464/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo ad una disposizione transitoria da adottare in seguito all'adesione di nuovi Stati membri, riguardante l'annullamento dei titoli d'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	35
Regolamento (CEE) n. 465/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo alle modalità di applicazione del regime speciale d'importazione nel Regno Unito di burro e di formaggio proveniente dalla Nuova Zelanda	36
Regolamento (CEE) n. 466/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, che fissa gli importi applicabili a titolo degli importi compensativi nel settore delle carni suine nel mese di febbraio 1973	38
Regolamento (CEE) n. 467/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, che fissa gli importi compensativi per i prodotti del settore delle carni suine diversi dai suini macellati	42
Regolamento (CEE) n. 468/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, recante convalida dei titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo, della restituzione o dell'integrazione comunitaria rilasciati nei nuovi Stati membri anteriormente al 1° febbraio 1973	47
Regolamento (CEE) n. 469/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le misure transitorie da adottare a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri per quanto riguarda le disposizioni di applicazione dei regimi dei prelievi all'importazione, delle restituzioni all'esportazione e dei titoli di esportazione e di fissazione anticipata	49
Regolamento (CEE) n. 470/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi applicabili ai semi di colza e di ravizzone prodotti nei nuovi Stati membri	51
Regolamento (CEE) n. 471/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo a talune disposizioni transitorie applicabili nei nuovi Stati membri nel settore dei semi di colza e di ravizzone	54
Regolamento (CEE) n. 472/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, che stabilisce modalità d'applicazione relative ai prelievi compensativi all'esportazione, da riscuotere in taluni casi nel settore dello zucchero	56
Regolamento (CEE) n. 473/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, che autorizza il Regno Unito ad accordare a titolo transitorio un aiuto per lo zucchero destinato al consumo nel proprio territorio	59
Regolamento (CEE) n. 474/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, che stabilisce modalità di applicazione del regime degli importi compensativi applicabili nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità	62
Regolamento (CEE) n. 475/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo alle modalità necessarie per l'importazione dello zucchero nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero	64
Regolamento (CEE) n. 476/73 della Commissione, dell'8 febbraio 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 71/73 relativo alla vendita di burro di ammasso pubblico	66
Regolamento (CEE) n. 477/73 della Commissione, del 12 febbraio 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 2603/71, relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento	68
Regolamento (CEE) n. 478/73 della Commissione, del 12 febbraio 1973, che fissa per la campagna saccarifera 1971/1972 l'importo definitivo del contributo gravante sulla produzione e l'importo che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole	70
Regolamento (CEE) n. 479/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, che fissa gli importi compensativi applicabili a decorrere dal 1° febbraio 1973 in Irlanda per le passere di mare	72
Regolamento (CEE) n. 480/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo alle modalità di applicazione degli importi compensativi applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	74

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 451/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

relativo alla concessione, nei nuovi Stati membri, dei certificati che danno diritto al regime speciale all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b) bb), del regolamento (CEE) n. 805/68, per il primo trimestre 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, dell'atto ⁽²⁾ ad esso allegato,

considerando che il bilancio estimativo delle carni destinate all'industria di trasformazione per il 1973 è elaborato tenuto conto del fabbisogno dei nuovi Stati membri;

considerando che detto bilancio estimativo entra in linea di conto per il rilascio dei titoli che danno diritto al regime speciale all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b) bb), del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, relativo alle modalità particolari di applicazione per il regime di titoli d'importazione, d'esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1524/72 ⁽⁴⁾, tali titoli sono rilasciati una volta al trimestre, il ventunesimo giorno del primo mese di ciascun trimestre, e sono validi 90 giorni e decorrere dalla data del loro rilascio;

considerando che la rigorosa applicazione della regolamentazione comunitaria esclude i nuovi Stati membri da una procedura che va a beneficio degli operatori della Comunità nella sua composizione originaria per importazioni da effettuarsi nel periodo 22 gennaio — 23 aprile 1973;

considerando che è opportuno porre fin dal 1° febbraio 1973 gli operatori dei nuovi Stati membri su un piano di parità con gli operatori della Comunità nella sua composizione originaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli operatori dei nuovi Stati membri possono beneficiare fin dal primo trimestre 1973 del regime speciale all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b) bb), del regolamento (CEE) n. 805/68, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) presentazione delle domande di titoli da parte degli interessati entro la prima decade di gennaio 1973,
- b) costituzione del deposito cauzionale previsti all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 relativo a detti titoli,
- c) comunicazione alla Commissione, da parte delle competenti autorità nazionali, entro le ore 16.00 dell'11 gennaio 1973, mediante telex, delle domande di cui alla lettera a).

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 18. 7. 1972, pag. 15.

2. I titoli che danno diritto al regime speciale all'importazione sono rilasciati nei nuovi Stati membri a partire dal 1° febbraio 1973, in conformità al regolamento (CEE) n. 2637/70.

Tali titoli sono applicabili sino al 23 aprile 1973.

Articolo 2

L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 è subordinata alla constatazione da parte della Commis-

sione, secondo la procedura di cui all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 805/68, dell'adempimento delle condizioni enunciate in detto articolo'.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 452/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

relativo a misure transitorie per lo smercio nei nuovi Stati membri di vini non rispondenti alle disposizioni comunitarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63 dell'atto ⁽²⁾ ad esso allegato,

considerando che il 1° febbraio 1973 si troveranno nei nuovi Stati membri vini non corrispondenti alla regolamentazione comunitaria;

considerando che vini destinati al consumo umano diretto, ma non conformi alle condizioni fissate nel regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2680/72 ⁽⁴⁾, possono essere stati introdotti o prodotti nei nuovi Stati membri anteriormente al 1° febbraio 1973; che a titolo transitorio sembra indicato di permettere questa destinazione;

considerando che questa pratica deve essere limitata nel tempo al solo periodo necessario per lo smercio normale di tali vini;

considerando che, per evitare particolarmente distorsioni della concorrenza, i vini in oggetto non devono essere esportati verso la Comunità nella sua composizione originaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I nuovi Stati membri possono permettere che i vini

- importati in provenienza degli altri Stati membri o in provenienza dei paesi terzi
- o introdotti nei depositi doganali ubicati nel loro territorio nazionale
- o prodotti nello stesso territorio nazionale

anteriamente al 1° febbraio 1973 e non rispondenti alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 816/70 siano immessi, fino al 31 gennaio 1974, al consumo umano diretto.

Articolo 2

I vini di cui all'articolo 1 non possono essere esportati verso la Comunità nella sua composizione originaria.

Articolo 3

I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 1° luglio 1973, le misure da essi adottate per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 453/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che modifica, in seguito all'ampliamento della Comunità, i regolamenti (CEE) nn. 990/72, 1259/72, 1282/72, 1717/72, 2474/72 e 2537/72 riguardanti il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾, allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che diversi regolamenti della Commissione riguardanti gli aiuti e gli interventi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prevedono l'utilizzazione di menzioni redatte nelle lingue degli Stati membri sui documenti doganali o sugli imballaggi dei prodotti in questione;

considerando che, in seguito all'ampliamento della Comunità, è necessario completare le suddette indicazioni con le menzioni nelle lingue inglese e danese;

considerando che si tratta dei regolamenti seguenti:

- regolamento (CEE) n. 990/72 della Commissione, del 15 maggio 1972, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1664/72 ⁽⁵⁾, all'articolo 7, paragrafo 2;
- regolamento (CEE) n. 1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto ⁽⁶⁾, modifi-

cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2815/72 ⁽⁷⁾, all'articolo 14, all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2;

- regolamento (CEE) n. 1282/72 della Commissione, del 21 giugno 1972, relativo alla vendita all'esercito ed ai corpi assimilati di burro a prezzo ridotto ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2369/72 ⁽⁹⁾, all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2;
- regolamento (CEE) n. 1717/72 della Commissione, dell'8 agosto 1972, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto a istituzioni e collettività senza scopi di lucro ⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2369/72, all'articolo 10;
- regolamento (CEE) n. 2474/72 della Commissione, del 27 novembre 1972, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro di ammasso comunitario destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽¹¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 206/73 ⁽¹²⁾, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b);
- regolamento (CEE) n. 2537/72 della Commissione, del 4 dicembre 1972, relativo a bandi di gara per la fornitura di butteroil destinato al Programma alimentare mondiale ⁽¹³⁾, all'articolo 12, lettere a) e b);

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 990/72, è completato con i due trattini seguenti:

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 115 del 17. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 175 del 2. 8. 1972, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 297 del 30. 12. 1972, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 22. 6. 1972, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 255 dell'11. 11. 1972, pag. 9.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 9. 8. 1972, pag. 11.

⁽¹¹⁾ GU n. L 267 del 28. 11. 1972, pag. 13.

⁽¹²⁾ GU n. L 23 del 29. 1. 1973, pag. 19.

⁽¹³⁾ GU n. L 272 del 5. 12. 1972, pag. 15.

- « Pursuant to Regulation (EEC) No 990/72 — compound feedingstuffs intended for a farm or breeding or fattening concern using compound feedingstuffs »
- « Anvendelse af forordning (EØF) nr. 990/72 — foderblandinger til anvendelse i en landbrugsbedrift, en husdyravls- eller opfedningsvirksomhed ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1259/72 è modificato nel modo seguente:

1. L'articolo 14 è completato con le due menzioni seguenti:
 - « Butter for processing (Regulation (EEC) No 1259/72) »
 - « Smør bestemt til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 1259/72) ».
2. L'articolo 16, paragrafo 2, è completato con le due menzioni seguenti:
 - « Concentrated butter for processing into one of the products listed in Article 6 (1) (c) of Regulation (EEC) No 1259/72 »
 - « Koncentreret smør bestemt til forarbejdning til et af de produkter, som er nævnt i artikel 6, stk. 1, litra c) i forordning (EØF) nr. 1259/72 ».
3. L'articolo 17 è completato:
 - al paragrafo 1, lettera a), con le menzioni seguenti:
 - « Butter intended:
 1. for concentration and incorporation;
 2. for processing thereafter into one of the products listed in Article 6 (1) (c) of Regulation (EEC) No 1259/72 »
 - « Smør bestemt:
 1. til at koncentreres eller til at indarbejdes;
 2. til derpå at forarbejdes til et af de produkter, som er nævnt i artikel 6, stk. 1, litra c), i forordning (EØF) nr. 1259/72 »
 - al paragrafo 1, lettera b), con le menzioni seguenti:
 - « Concentrated butter for processing into one of the products listed in Article 6 (1) (c) of Regulation (EEC) No 1259/72 »
 - « Koncentreret smør bestemt til forarbejdning til et af de produkter, som er nævnt i artikel 6, stk. 1, litra c) i forordning (EØF) nr. 1259/72 »,
 - al paragrafo 2 con le menzioni seguenti:
 - « Butter for processing under Article 6 (2) of Regulation (EEC) No 1259/72 »
 - « Smør bestemt til forarbejdning i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1259/72 ».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1282/72 è modificato nel modo seguente:

1. L'articolo 4, paragrafo 2, è completato con le due menzioni seguenti:
 - « Intervention butter sold to the army — Regulation (EEC) No 1282/72 »
 - « Interventionssmør solgt til hæren — forordning (EØF) nr. 1282/72 ».
2. L'articolo 6, paragrafo 2, è completato con le due menzioni seguenti:
 - « sold to the army and similar forces under Regulation (EEC) No 1282/72 »
 - « solgt til hæren og til dermed ligestillede enheder i henhold til forordning (EØF) nr. 1282/72 ».

Articolo 4

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1717/72, la menzione che figura ai paragrafi 1 e 2, terzo trattino, è soppressa.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 2474/72 è modificato nel modo seguente:

1. All'articolo 4, paragrafo 2, sono inseriti i due trattini seguenti:
 - « Intervention butter »
 - « Interventionssmør ».
2. L'articolo 5, paragrafo 2, è completato con le due menzioni seguenti:
 - « Butter at reduced price (Regulation (EEC) No 2474/72) »
 - « Smør til nedsat pris (forordning (EØF) nr. 2474/72) ».
3. L'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), è completato con le due menzioni seguenti:
 - « Butter at reduced price for direct consumption (Regulation (EEC) No 2474/72) »
 - « Smør til nedsat pris bestemt til umiddelbart forbrug (forordning (EØF) nr. 2474/72) ».
4. L'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), è completato con le due menzioni seguenti:
 - « Butter intended for special packaging for direct consumption (Regulation (EEC) No 2474/72) »
 - « Smør bestemt til særlig emballering med henblik på umiddelbart forbrug (forordning (EØF) nr. 2474/72) ».

Articolo 6

L'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2537/72 è modificato nel modo seguente:

1. Alla lettera a), sono inserite le due menzioni seguenti:

« Butter intended:

1. for processing into butteroil,
2. for delivery thereafter fob to the WFP under Regulation (EEC) No 2537/72 »

« Smør bestemt:

1. til forarbejdning til butteroil,
2. til derpå følgende levering fob til WFP i henhold til forordning (EØF) nr. 2537/72 ».

2. La lettera b) è completata con le due menzioni seguenti:

« Butteroil for delivery fob to the WFP under Regulation (EEC) No 2537/72 »

« Butteroil bestemt til levering fob til WFP i henhold til forordning (EØF) nr. 2537/72 ».

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 454/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1108/68 per quanto riguarda l'imballaggio del latte scremato in polvere offerto all'organismo d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63 dell'atto ⁽²⁾ allegato,

considerando che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2267/72 ⁽⁴⁾, prevede le condizioni alle quali devono soddisfare gli imballaggi di latte scremato in polvere offerto all'intervento; che gli imballaggi utilizzati nei nuovi Stati membri presentano caratteristiche un po' diverse; che è opportuno permettere alle aziende interessate di questi Stati membri di adattarsi alle norme comunitarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/68, la nota 1 che figura al punto « 2. Imballaggio » è sostituita dalla nota seguente:

« (1) Tuttavia, fino al 30 settembre 1973, possono ugualmente essere utilizzati gli imballaggi che presentino le caratteristiche seguenti per quanto riguarda il latte scremato in polvere di cui all'articolo 1

- a) offerto nel Regno Unito,
 - aa) tre sacchi di carta "Kraft", aventi resistenza corrispondente ad un peso di 80 g per m²,
1 sacco di carta "Kraft" "poly-coated", avente resistenza corrispondente a un peso di 75 g per m²,
1 sacco di carta "Kraft" "wax-coated", avente resistenza corrispondente a un peso di 80 g per m²;
 - bb) il sacco è chiuso con un nastro di carta increspata e sigillato con una cucitura a doppio punto in cotone completata da una cordicella di juta;
- b) offerto in Irlanda,
 - 4 sacchi di carta "Kraft", aventi resistenza corrispondente a un peso di almeno 80 g per m²,
1 sacco di carta "Kraft" "poly-coated" avente resistenza corrispondente a un peso di almeno 75 g per m²,
1 sacco interno di polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, termosaldato o a doppia legatura
- c) offerto in Danimarca,
 - 4 sacchi di carta "Kraft" aventi resistenza corrispondente a un peso di almeno 95 g per m²,
1 sacco di carta "Kraft" "poly-coated" avente resistenza corrispondente a un peso di almeno 70 g per m²,
1 sacco interno in polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, termosaldato o a doppia legatura ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 244 del 27. 10. 1972, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 455/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 756/70 della Commissione, del 24 aprile 1970, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2814/71 ⁽⁵⁾, viene accordato un aiuto di 1,83 unità di conto per 100 chilogrammi di latte scremato trasformato in caseina o in caseinati di qualità superiore; che la diminuzione dei prezzi delle caseine nel commercio internazionale rende necessario un aumento del suddetto aiuto;

considerando che si è ritenuto opportuno distinguere in modo più netto i diversi tipi di caseine, tenendo conto delle caratteristiche batteriologiche di talune di esse e della quantità più elevata di latte scremato necessario per la fabbricazione di queste ultime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 756/70, l'importo di « 1,83 unità di conto » è sostituito da quello di « 2,30 unità di conto ».

2. L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 756/60 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Per il calcolo dell'aiuto si considera che:

a) un chilogrammo di caseina acida della qualità B definita nell'allegato I sia stato fabbricato con 33,75 chilogrammi di latte scremato;

b) un chilogrammo

— di caseina acida della qualità A definita nell'allegato I
ovvero

— di caseina presamica della qualità B definita nell'allegato I

sia stato fabbricato con 35,75 chilogrammi di latte scremato;

c) un chilogrammo

— di caseinato nell'allegato I
ovvero

— di caseina presamica della qualità A definita nell'allegato I
ovvero

— di caseina acida della qualità A definita nell'allegato II

sia stato fabbricato con 37,75 chilogrammi di latte scremato;

d) un chilogrammo

— di caseina presamica della qualità A definita nell'allegato II
ovvero

— di caseinato definito nell'allegato II

sia stato fabbricato con 39,75 chilogrammi di latte scremato.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 20.

Le caseine e i caseinati di cui al comma 1, lettere da a) a d), devono essere conformi alle disposizioni fissate negli allegati relativi.»

3. L'allegato del regolamento (CEE) n. 756/70 è sostituito dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1973.

Non riguarda la caseina e i caseinati venduti prima di tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO I

Requisiti di composizione

	<i>Qualità A</i>	<i>Qualità B</i>
I. <i>Caseina acida</i>		
1. Tenore massimo d'acqua	12,00 %	12,00 %
2. Tenore massimo di materia grassa	1,75 %	2,00 %
3. Acidità libera massima espressa in acido lattico	0,30 %	0,80 %
II. <i>Caseina presamica</i>	<i>Qualità A</i>	<i>Qualità B</i>
1. Tenore massimo d'acqua	12,00 %	13,00 %
2. Tenore massimo di materia grassa	1,00 %	1,25 %
3. Tenore minimo di ceneri	7,50 %	7,50 %
III. <i>Caseinati</i>		
1. Tenore massimo d'acqua	6,00 %	
2. Tenore minimo di proteine del latte	88,00 %	
3. Tenore massimo di materia grassa e di ceneri	6,00 %	

ALLEGATO II

Requisiti di composizione

I. Caseine	Caseina acida di qualità A	Caseina presamica di qualità A
1. Tenore massimo d'acqua	10,00 %	8,00 %
2. Tenore massimo di materia grassa	1,50 %	1,00 %
3. Acidità libera massima espressa in acido lattico	0,20 %	—
4. Tenore minimo di ceneri	—	7,50 %
5. Carica batterica totale (massima in 1 g)	30 000	30 000
6. Tenore in coliformi (in 0,1 g)	assenza	assenza
7. Tenore in germi termofili (massimo in 1 g)	5 000	5 000
II. Caseinati		
1. Tenore massimo d'acqua	6,00 %	
2. Tenore minimo di proteine del latte	88,00 %	
3. Tenore massimo di materia grassa e di ceneri	6,00 %	
4. Carica batterica totale (massima in 1 g)	30 000	
5. Tenore in coliformi in 0,1 g)	assenza	
6. Tenore in germi termofili (massimo in 1 g)	5 000	

ALLEGATO III

I. Requisiti relativi all'imballaggio

Sui recipienti e sugli imballaggi di caseine e di caseinati devono essere indicati, oltre alla denominazione del prodotto, il tenore minimo o massimo oppure il tenore effettivo, espresso in percentuali, dei componenti di cui agli allegati I e II.

II. Definizioni

1. Tenore d'acqua

Per tenore d'acqua s'intende la percentuale in peso d'acqua determinata dopo essiccazione per 6 ore a 102 ± 2 °C di 5 g di caseine o di caseinati.

2. Tenore di materia grassa

Per tenore di materia grassa s'intende la percentuale in peso di sostanza totale ottenuta con il metodo Schmid-Bondzjinski-Ratzlaff o con il metodo Röse-Gottlieb.

3. *Tenore di ceneri*

Per tenore di ceneri s'intende il residuo dell'incenerimento della caseina o dei caseinati ad una temperatura moderata ed in leggera corrente d'aria, dopo fissazione del fosforo organico per aggiunta di un sale o di una determinata base minerale.

4. *Acidità libera*

Per acidità libera espressa in acido lattico s'intendono gli acidi estratti in ambiente caldo e acquoso e titolati a mezzo di una soluzione di sodio (indicatore fenoftaleina).

5. *Tenore di proteine del latte*

Per tenore di proteine del latte s'intende la percentuale in peso di azoto determinata con il metodo Kjeldahl e moltiplicata per il coefficiente 6,38.

6. *Carica batterica totale*

Per carica batterica totale s'intende quella determinata per conteggio delle colonie sviluppate su terreno di coltura dopo incubazione per 72 ore ad una temperatura di 30 °C.

7. *Tenore in coliformi*

Per assenza di coliformi in 0,1 g di prodotto s'intende la reazione negativa ottenuta su terreno di coltura dopo incubazione per 24 ore ad una temperatura di 30 °C.

8. *Tenore in termofili*

Per tenore in termofili s'intende quello determinato per conteggio di colonie sviluppate su terreno di coltura dopo incubazione per 48 ore ad una temperatura di 55° C.

REGOLAMENTO (CEE) N. 456/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

relativo a misure transitorie applicabili all'importazione nella Comunità di vino esportato sotto la menzione « Cyprus sherry » originario e in provenienza da Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63 dell'atto ⁽²⁾ ad esso allegato,considerando che l'applicazione da parte del Regno Unito e della Repubblica d'Irlanda, a decorrere dal 1° febbraio 1973, del regime all'importazione definito dal regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, in particolare della tassa di compensazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, potrebbe tradursi per il vino esportato sotto la menzione « Cyprus sherry » in una brusca interruzione delle correnti tradizionali di esportazione da Cipro verso il mercato del Regno Unito e dell'Irlanda; che una tale interruzione rischia di recare grave pregiudizio sia a Cipro, paese al quale la Comunità è legata da un accordo di associazione, sia alle importazioni britanniche e irlandesi del prodotto in oggetto;

considerando che la Comunità ha concluso con Cipro un protocollo che prevede per il prodotto in causa l'applicazione differita del regime all'importazione conforme al predetto regolamento (CEE) n. 816/70; che l'applicazione delle disposizioni previste da detto protocollo non potrà tuttavia essere effettiva anteriormente al 1° febbraio 1973; che è pertanto necessario prendere provvedimenti per evitare che, in attesa dell'applicazione del regime preferenziale provvisorio previsto dal suddetto protocollo, le importazioni del Regno Unito e dell'Irlanda siano soggette al regime applicabile alle importazioni nella Comunità dei prodotti del settore vitivinicolo in provenienza dai paesi terzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tassa di compensazione prevista dall'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 non si applica alle importazioni nel Regno Unito e in Irlanda di vino esportato sotto la menzione « Cyprus sherry » originario e in provenienza da Cipro.

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili nei limiti di un volume annuo di 50 000 ettolitri.

Articolo 3

I vini importati nel Regno Unito e in Irlanda in esenzione della tassa di compensazione conformemente all'articolo 1 non possono essere spediti verso altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione al più tardi il 16 di ciascun mese, per il mese precedente, 1 quantità di vino importata a titolo del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento è applicabile fino all'entrata in vigore del regime da adottarsi all'importazione del prodotto di cui all'articolo 1 nella Comunità in applicazione dell'accordo tra la Repubblica di Cipro e la Comunità e segnatamente dello scambio di lettere

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

allegato al protocollo che stabilisce alcune disposizioni relative all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità, firmato il 19 dicembre 1972 a Bruxelles, e al più tardi fino al 30 aprile 1973.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 457/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2680/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 816/70, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra tali prezzi e i prezzi della Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione; che possono tuttavia essere accordate restituzioni soltanto per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 957/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, che stabilisce nel settore vitivinicolo le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo ⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 957/70, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi e delle disponibilità dei prodotti in causa sul mercato della Comunità, nonché dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale; che deve essere tenuto conto altresì delle spese menzionate alla lettera b) di detto articolo e dell'aspetto economico delle esportazioni previste; che devono essere presi in considerazione anche gli obiettivi definiti alla lettera c) dello stesso articolo e l'interesse ad evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del suddetto regolamento, i prezzi sul mercato della Comunità devono essere stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli per l'esportazione; che i prezzi del commercio internazionale devono essere stabiliti tenendo conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 di detto articolo;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria per un determinato prodotto la differenziazione della restituzione secondo la destinazione;

considerando che i vini da tavola dei tipi R I, R II, A I, A II e A III definiti al regolamento (CEE) n. 945/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, che determina i tipi di vino da tavola ⁽⁴⁾, possono attualmente formare oggetto di esportazioni economicamente rilevanti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 325/71 della Commissione, del 15 febbraio 1971, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo ⁽⁵⁾, la restituzione deve essere fissata almeno una volta ogni tre mesi; che, in caso di necessità, essa può essere modificata nell'intervallo tra due fissazioni;

considerando che, tenendo conto dell'applicazione delle norme e delle modalità sopra menzionate all'attuale situazione del mercato, segnatamente ai corsi e ai prezzi dei vini nella Comunità e nel commercio internazionale, è opportuno fissare la restituzione ai livelli sottoindicati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 115 del 28. 5. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 38 del 16. 2. 1971, pag. 16.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 2**Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 957/70 sono fissate agli importi ripresi nell'allegato.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per il Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Importo della restituzione in u.c./grado/hl
ex 22.05 C I C II	R I e R II ⁽¹⁾ Vino da pasto rosso, diverso dal vino da pasto del tipo R III, con gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 9°5 e non superiore a 14° Per le esportazioni verso la Finlandia, la Svezia e la Norvegia	0,19
ex 22.05 C I C II	A I ⁽¹⁾ Vino da pasto bianco diverso dai vini da pasto bianchi dei tipi A II e A III, con gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 9°5 e non superiore a 14° Per le esportazioni verso la Finlandia, la Svezia e la Norvegia	0,30
ex 22.05 C I C II	A II e A III Vino da pasto bianco proveniente da vitigni del tipo Sylvaner, del tipo Müller-Thurgau e del tipo Riesling Per le esportazioni verso la Finlandia, la Svezia e la Norvegia	3,5

⁽¹⁾ Compresi i vini da pasto che si trovano in stretta relazione economica con i vini da pasto di questi tipi a norma del regolamento (CEE) n. 2699/70 della Commissione del 30 dicembre 1970 (GU n. L 285 del 31. 12. 1970, pag. 71).

REGOLAMENTO (CEE) N. 458/73 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 2645/70 relativo alle disposizioni applicabili al quantitativo di zucchero prodotto in eccedenza della quota massima

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni comunitarie inerenti allo zucchero prodotto in eccedenza della quota massima, in particolare quelle dell'articolo 25 del regolamento n. 1009/67/CEE e il regolamento (CEE) n. 2645/70 della Commissione, del 28 dicembre 1970, relativo alle disposizioni applicabili al quantitativo di zucchero prodotto in eccedenza della quota massima ⁽⁴⁾, esigono l'identità tra lo zucchero prodotto e lo zucchero da esportare;

considerando che è opportuno prevedere per il fabbricante in causa la possibilità di esportare uno zucchero che non è stato prodotto dallo stesso fabbricante; che in tal caso è necessario prevedere il pagamento di un importo forfettario che può essere considerato comunque come un corrispettivo del maggior vantaggio che può risultare da una tale sostituzione;

considerando che sino al 1° gennaio 1971, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2645/70, i produttori di zucchero avevano già la possibilità d'esportare zucchero che non era stato prodotto dagli stessi; che le disposizioni del regolamento stesso si sono dimostrate troppo rigide e hanno imposto carichi imprevedibili ad alcuni produttori di zucchero; che occorre rendere applicabili le disposizioni del presente regolamento retroattivamente al 1° gennaio 1971;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2645/70 il capoverso c) è soppresso.

2. Il sopradetto articolo 2 è completato dal seguente paragrafo:

« 3. Allorquando lo zucchero esportato:

- a) è stato prodotto dal fabbricante in causa, i documenti di cui al paragrafo 2 devono essere accompagnati da una dichiarazione del fabbricante attestante che lo zucchero è stato prodotto dallo stesso;
- b) non è stato prodotto dal fabbricante in causa, quest'ultimo è obbligato a pagare un importo di 2,00 unità di conto per 100 kg di zucchero.»

Articolo 2

Il seguente articolo 4 bis è inserito nel regolamento (CEE) n. 2645/70:

« Articolo 4 bis

- 1. Lo Stato membro interessato, anteriormente al 15 gennaio seguente il 1° gennaio indicato all'articolo 1, comunica ai fabbricanti sottoposti all'obbligo di pagare l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), l'importo totale da pagare.
- 2. Tale importo totale è pagato dai fabbricanti in causa anteriormente al 1° febbraio dello stesso anno.»

Articolo 3

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1971.

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 48.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 459/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

recante sospensione delle aliquote dei dazi doganali applicabili negli scambi tra la Danimarca e la Comunità nella sua composizione originaria ai prodotti del settore delle carni bovine per i quali è previsto un importo compensativo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 181/73 del Consiglio, del 23 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi del settore delle carni bovine ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, secondo comma,

considerando che i dazi doganali applicabili negli scambi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto ⁽⁴⁾ allegato al trattato relativo all'adesione, possono, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 181/73, essere totalmente o parzialmente sospesi;

considerando che per i prodotti in oggetto la Danimarca applica dazi doganali le cui aliquote sono identiche a quelle della tariffa doganale comune e che prezzi d'orientamento validi in detto nuovo Stato

membro sono quelli della Comunità nella sua composizione originaria; che l'applicazione dell'articolo 91, paragrafo 1, secondo comma, dell'atto porta pertanto alla sospensione totale dei dazi doganali negli scambi tra la Danimarca e la Comunità nella sua composizione originaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali applicabili negli scambi tra la Danimarca e la Comunità nella sua composizione originaria per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 sono sospesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 460/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che modifica il regolamento n. 204/67/CEE relativo alla fissazione di coefficienti per il calcolo di prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine, diversi dai suini macellati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾ firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che i coefficienti previsti dall'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento n. 121/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, diversi dai suini macellati, sono stati fissati dal regolamento n. 204/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione di coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine, diverse dai suini macellati ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2854/71 ⁽⁵⁾;

considerando che è opportuno adattare la nomenclatura dell'allegato I di tale regolamento a quella del

regolamento n. 137/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che stabilisce le regole generali relative al sistema detto dei « prodotti pilota e derivati » che permette la fissazione degli importi supplementari nel settore delle carni suine ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/73 ⁽⁷⁾, e di fissare i coefficienti applicabili ai prodotti del bacon;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento n. 204/67/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2840/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. 122 del 22. 6. 1967, pag. 2395/67.

⁽⁷⁾ GU n. L 28 del 1° 2. 1973, pag. 3.

Numero della ariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Coefficienti
01.03	Animali vivi della specie suina: A. delle specie domestiche: II. altri:	
	a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	0,654
	b) non nominati	0,769
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni:	
	III. della specie suina:	
	a) domestica:	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	1,—
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	1,55
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	1,22
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	1,62
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	0,87
	6. altre	1,62
	B. Frattaglie:	
	II. altre:	
	c) della specie suina domestica:	
	1. Teste, anche in parti; gole	0,32
	2. Zampe; code	0,09
	3. Rognoni	1,05
	4. Fegati	1,21
	5. Cuori; l'ngue; polmoni	0,60
	6. Fegati, cuori e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	0,88
	7. altre	0,88
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati, né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati: A. Lardo:	
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	0,42
	II. secco o affumicato	0,49
	B. Grasso di maiale	0,28

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Coefficienti
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate: B. della specie suina domestica: I. Carni: a) salate o in salamoia: 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 1,— 2. mezzene bacon, 3/4 sides, spencers o middles: - aa) mezzene bacon 1,35 - bb) spencers 1,35 - cc) 3/4 sides o middles 1,50 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati 1,55 4. Spalle, anche in parti, non disossate 1,22 5. Lombate, anche in parti, non disossate 1,62 6. Pancette (ventresche), anche in parti 0,87 7. altre 1,62 b) secche o affumicate: 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 1,50 2. mezzene bacon, 3/4 sides, spencers o middles: - aa) mezzene bacon 1,50 - bb) spencers 1,50 - cc) 3/4 sides o middles 1,65 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati: - aa) leggermente secchi o affumicati 2,— - bb) altri 2,82 4. Spalle, anche in parti, non disossate: - aa) leggermente secche o affumicate 1,40 - bb) altre 2,22 5. Lombate, anche in parti, non disossate: - aa) leggermente secche o affumicate 2,10 - bb) altre 2,79 6. Pancette (ventresche), anche in parti: - aa) leggermente secche o affumicate 1,— - bb) altre 1,45 7. altre: - aa) leggermente secche o affumicate 2,10 - bb) altre 2,82	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Coefficienti
02.06 (seguito)	B. II. Frattaglie: a) Teste, anche in parti; gole b) Zampe; code c) Rognoni d) Fegati e) Cuori; lingue; polmoni f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme g) altre	0,32 0,09 1,05 1,21 0,60 0,88 0,88
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi: A. Strutto ed altri grassi di maiale: I. destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a) II. altri	 0,40 0,40

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 461/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che fissa gli importi compensativi nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 181/73 del Consiglio, del 23 gennaio 1973, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, terzo comma,

considerando che gli importi compensativi applicabili nel settore delle carni bovine devono essere fissati conformemente alle regole stabilite nel regolamento (CEE) n. 181/73; che i calcoli previsti all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento sono effettuati per mezzo del regolamento (CEE) n. 1025/68 della Commissione, del 22 luglio 1968, che fissa i coefficienti per il calcolo del prelievo delle carni bovine, diverse della carne bovina congelata ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1987/71 ⁽⁴⁾ e che i coefficienti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 181/73 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1072/68 della Commissione, del 25 luglio 1968, relativo alla determinazione degli elementi di calcolo del prelievo per talune carni bovine congelate ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1986/71 ⁽⁶⁾;

considerando che il prezzo all'importazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 181/73 è calcolato conformemente al regolamento (CEE) n. 218/73 della Commissione, del 29 gennaio 1973, relativo al calcolo del prezzo all'importazione e alla determinazione del prezzo speciale all'importazione per i vitelli e per i bovini adulti ⁽⁷⁾; che il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 181/73 è determinato conformemente ai regolamenti (CEE) n. 990/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che determina i criteri generali per la fissazione del prelievo applicabile ad alcune carni bovine congelate ⁽⁸⁾ e (CEE) n. 1072/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi applicabili nel settore delle carni bovine sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 209 del 15. 9. 1971, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU n. L 209 del 15. 9. 1971, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1973, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 12.

ALLEGATO

Prodotti		Importi compensativi applicabili dalla Comunità originaria e dalla Danimarca:			Importi compensativi applicabili all'importazione dai paesi terzi		Importi compensativi applicabili dall'Irlanda e dal Regno Unito all'esportazione verso i paesi terzi (b)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione	all'importazione dall'Irlanda e dal Regno Unito	all'esportazione verso		dall'Irlanda (a)	dal Regno Unito (a)	
			Irlanda	il Regno Unito			
u.c./100 kg Peso vivo							
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: A. delle specie domestiche: II. altri: a) Vitelli e vitelle	0	5,99 u.c./100 kg peso vivo + 3,25 u.c. per testa ⁽¹⁾	5,99 ⁽¹⁾	0	0	5,99
	b) non nominati	0	4,83 u.c./100 kg peso vivo + 3,25 u.c. per testa ⁽¹⁾	4,83 ⁽¹⁾	0	0	4,83
Peso netto							
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni: II. della specie bovina: a) domestica: 1. fresche o refrigerate: aa) di vitello: 11. in carcasse e mezzene 22. quarti anteriori o busti 33. quarti posteriori e selle bb) di bovini adulti: 11. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati 22. quarti anteriori 33. quarti posteriori cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti: 11. pezzi non disossati 22 pezzi disossati:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17,64 ⁽¹⁾ 14,94 ⁽¹⁾ 20,33 ⁽¹⁾ 17,44 ⁽¹⁾ 15,14 ⁽¹⁾ 19,74 ⁽¹⁾ 27,29 ⁽¹⁾ 30,36 ⁽¹⁾	11,68 ⁽¹⁾ 8,98 ⁽¹⁾ 14,37 ⁽¹⁾ 11,48 ⁽¹⁾ 9,18 ⁽¹⁾ 13,78 ⁽¹⁾ 21,33 ⁽¹⁾ 24,40 ⁽¹⁾	0 1,14 0 1,76 2,60 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	11,68 8,98 14,37 11,48 9,18 13,78 21,33 24,40

Prodotti		Importi compensativi applicabili dalla Comunità originaria e dalla Danimarca:			Importi compensativi applicabili all'importazione dai paesi terzi		Importi compensativi applicabili dall'Irlanda e dal Regno Unito all'esportazione verso i paesi terzi (b)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione	all'importazione dall'Irlanda e dal Regno Unito	all'esportazione verso		dall'Irlanda (a)	dal Regno Unito (a)	
			Irlanda	il Regno Unito			
u.c./100 kg Peso netto							
02.01 (seguito)	2. congelate:						
	aa) in carcasce, mezzene e quarti detti compensati	17,66 ⁽¹⁾	32,86 ⁽¹⁾	26,90 ⁽¹⁾	22,82	16,86	26,90
	bb) quarti anteriori	13,25 ⁽¹⁾	26,14 ⁽¹⁾	20,18 ⁽¹⁾	18,61	12,65	20,18
	cc) quarti posteriori	22,07 ⁽¹⁾	39,59 ⁽¹⁾	33,63 ⁽¹⁾	27,04	21,08	33,63
	dd) altri:						
	11. pezzi non disossati	26,48 ⁽¹⁾	46,31 ⁽¹⁾	40,35 ⁽¹⁾	31,25	25,29	40,35
	22. pezzi disossati:						
	aaa) quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	22,07 ⁽¹⁾	39,59 ⁽¹⁾	33,63 ⁽¹⁾	27,04	21,08	33,63
	bbb) non nominati	30,37 ⁽¹⁾	52,23 ⁽¹⁾	46,27 ⁽¹⁾	34,96	29,00	46,27
	02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche e affumicate:					
C. Altre:							
I. della specie bovina domestica:							
a) Carni:							
1. non disossate		0	47,29	41,33	0	0	41,33
	2. disossate	0	53,23	47,27	0	36,51	47,27

⁽¹⁾ Importi compensativi sospesi in applicazione del regolamento (CEE) n. 182/73 del Consiglio, del 23 gennaio 1973, che stabilisce la sospensione degli oneri all'importazione e degli importi compensativi nel settore delle carni bovine (GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 13).

(a) Questi importi compensativi devono, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 181/73, essere dedotti dal prelievo fissato per il prodotto corrispondente.

(b) Questi importi compensativi devono, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 181/73, essere dedotti dalla restituzione fissata per il prodotto corrispondente.

REGOLAMENTO (CEE) N. 462/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 979/72 per quanto riguarda gli importi di compensazione applicabili per taluni prodotti del settore delle carni bovine a seguito degli avvenimenti monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2746/72 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 6,

considerando che gli importi di compensazione previsti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati nel regolamento (CEE) n. 979/72 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2705/72 ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1602/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 979/72 per quanto concerne gli importi di compensazione applicabili per taluni prodotti agricoli in seguito agli avvenimenti monetari ⁽⁵⁾, ha completato con dei rinvii l'allegato III del regolamento (CEE) n. 979/72;

considerando che il regolamento (CEE) n. 186/73 del Consiglio, del 23 febbraio 1973, relativo all'apertura, alla ripartizione e al modo di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate dalla sottovoce 02.01 A II a) 2 della tariffa doganale comune (1973) ⁽⁶⁾, ha modificato il quantitativo di carne congelata di cui al rinvio (2) dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 979/72; che è pertanto necessario adottare tale rinvio conformemente alle disposizioni del regolamento di cui sopra;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 979/72 è modificato come segue:

a) per ciascuno degli Stati membri interessati, nella colonna « Paesi terzi » e per i prodotti

— della sottovoce 01.02 A II b) è aggiunto il rinvio « ⁽¹⁾ »

— delle sottovoci 02.01 A II a) 2 aa), bb), cc), dd) 11 e dd) 22 è aggiunto il rinvio « ⁽²⁾ »;

b) sono aggiunte le seguenti note:

« ⁽¹⁾ L'importo di compensazione non è riscosso nel limite di un contingente tariffario annuo da accordarsi dalle autorità competenti delle Comunità europee:

a) per 20 000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau di cui al regolamento (CEE) n. 1464/72,

b) per 5 000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, della razza pezzata del Simmental, delle razze di Schwyz e di Friburgo di cui al regolamento (CEE) n. 1465/72.

⁽²⁾ L'importo di compensazione non è riscosso nel limite di un contingente tariffario annuo da accordarsi dalle autorità competenti delle Comunità europee per 34 000 t di carne bovina congelata, espressa in carne disossata, di cui al regolamento (CEE) n. 186/73.»

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 148.

⁽³⁾ GU n. L 113 del 15. 5. 1972, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 284 del 26. 12. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 28. 7. 1972, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 21.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1973 negli Stati membri originari e a decorrere dal 1° febbraio 1973 nei nuovi Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 463/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽⁴⁾, firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles, in particolare gli articoli 8 e 12, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite dei suini macellati e degli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 134/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che determina la lista dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e che stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite dei suini macellati ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/73 ⁽⁵⁾, e i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2290/72 della Commissione, del 30 ottobre 1972, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine ⁽⁶⁾;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo nel regolamento (CEE) n. 2290/72 per il periodo dal 1° novembre 1972 al 31 gennaio 1973 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° febbraio 1973 al 30 aprile 1973; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 1972;

considerando che nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio si

deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il valore della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazioni rispetto al valore utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento n. 134/67/CEE;

considerando che il valore della quantità dei cereali da foraggio si discosta del 3% o più del 3% dal valore utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale in occasione della fissazione dei prezzi limite per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 1973;

considerando che nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che avrà luogo una nuova fissazione dei prezzi limite; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale;

considerando che per i prodotti delle voci 02.01 B II c) da 1 a 7, 15.01 A I, 16.01 A e 16.02 A II della tariffa doganale comune, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi devono essere limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo 1° febbraio — 30 aprile 1973, i prezzi limite previsti all'articolo 12 del regolamento n. 121/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 134/67/CEE, sono fissati all'allegato A.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2367/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 1° 2. 1973, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 247 del 31. 10. 1972, pag. 31.

Articolo 2

1. Per il periodo 1° febbraio — 30 aprile 1973, i prelievi previsti all'articolo 8 del regolamento n. 121/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati nell'allegato B.

2. Tuttavia, per i prodotti delle voci 02.01 B II c) da 1 a 7, 15.01 A I, 16.01 A e 16.02 A II della tariffa doganale comune per i quali l'aliquota del dazio

ripreso nell'allegato C è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO A

Prezzi limite per i prodotti del settore delle carni suine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prezzi limite u.c./100 kg
01.03	Animali vivi della specie suina: A. delle specie domestiche: II. altri: a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta b) non nominati	37,7488 44,3866
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate e congelate: A. Carni: III. della specie suina: a) domestica: 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa, e/o zampe e/o sugna 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 3. Spalle, anche in parti, non disossate 4. Lombate, anche in parti, non disossate 5. Pancette (ventresche), anche in parti	57,7199 89,4658 70,4183 93,5062 50,2163
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati: A. Lardo: I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	24,2424
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate: B. della specie suina domestica: I. Carni: a) salate o in salamoia: 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. mezzene bacon, 3/4 sides, spencers o middles: aa) mezzene bacon 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati 4. Spalle, anche in parti, non disossate 5. Lombate, anche in parti, non disossate 6. Pancette (ventresche), anche in parti	57,7199 77,9219 89,4658 70,4183 93,5062 50,2163
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti con solventi: A. Strutto ed altri grassi di maiale: II. altri	23,0880

ALLEGATO B

Ammontare dei prelievi per i prodotti del settore delle carni suine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare dei prelievi u.c./100 kg
01.03	Animali vivi della specie suina: A. delle specie domestiche: II. altri:	
	a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	16,4139
	b) non nominati	19,3001
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o con- gelate: A. Carni: III. della specie suina:	
	a) domestica:	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	25,0976
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	38,9013
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	30,6191
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	40,6581
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	21,8349
	6. altre	40,6581
	B. Frattaglie:	
	II. altre:	
	c) della specie suina domestica:	
	1. Teste, anche in parti; gole	8,0312
	2. Zampe; code	2,2588
	3. Rognoni	26,3524
	4. Fegati	30,3681
	5. Cuori; lingue; polmoni	15,0585
	6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	22,0859
	7. altre	22,0859
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati, né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati: A. Lardo:	
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	10,5410
	II. secco o affumicato	12,2979
	B. Grasso di maiale	7,0273

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare dei prelievi u.c./100 kg
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate: B. della specie suina domestica: I. Carni: a) salate o in salamoia: 1. in carcasce o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 25,0976 2. mezzene bacon, 3/4 sides, spencers o middles: - aa) mezzene bacon 33,8817 - bb) spencers 33,8817 - cc) 3/4 sides o middles 37,6465 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati 38,9013 4. Spalle, anche in parti, non disossate 30,6191 5. Lombate, anche in parti, non disossate 40,6581 6. Pancette (ventresche), anche in parti 21,8349 7. altre 40,6581 b) secche o affumicate: 1. in carcasce o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 37,6465 2. mezzene bacon, 3/4 sides, spencers o middles: - aa) mezzene bacon 37,6465 - bb) spencers 37,6465 - cc) 3/4 sides o middles 41,4111 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati: - aa) leggermente secchi o affumicati 50,1952 - bb) altri 70,7752 4. Spalle, anche in parti, non disossate: - aa) leggermente secche o affumicate 35,1367 - bb) altre 55,7167 5. Lombate, anche in parti, non disossate: - aa) leggermente secche o affumicate 52,7050 - bb) altre 70,0223 6. Pancette (ventresche), anche in parti: - aa) leggermente secche o affumicate 25,0976 - bb) altre 36,3915 7. altre: - aa) leggermente secche o affumicate 52,7050 - bb) altre 70,7752 II. Frattaglie: a) Teste, anche in parti; gole 8,0312 b) Zampe, code 2,2588 c) Rognoni 26,3524 d) Fegati 30,3681	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare dei prelievi u.c./100 kg
02.06 (seguito)	e) Cuori; lingue; polmoni	15,0585
	f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	22,0859
	g) altre	22,0859
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti con solventi:	
	A. Strutto ed altri grassi di maiale:	
	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)	10,0391
	II. altri	10,0391
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:	
	A. di fegato	44,6993
	B. altri (b):	
	I. salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti	77,4441
	II. non nominati	52,9218
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	A. di fegato:	
	II. altre	45,8876
	B. altre:	
	III. non nominate:	
	a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
	1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine:	
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	83,5087
	bb) Spalle, anche in parti	67,7147
	cc) altre	47,1465
	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi di ogni natura e origine	38,8720
	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine	25,0722

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del detto liquido.

ALLEGATO C

Elenco dei prodotti consolidati nel quadro del GATT e dei relativi dazi doganali applicabili

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Dazio con- venzionale %
02.01	Carni e frattaglie commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: B. Frattaglie: II. altre: c) della specie suina domestica:	
	1. Teste, anche in parti; gole	12
	2. Zampe; code	12
	3. Rognoni	12
	4. Fegati	14
	5. Cuori; lingue; polmoni	12
	6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	12
	7. altre	12
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti con solventi: A. Strutto ed altri grassi di maiale:	
	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)	3
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue: A. di fegato	24
16.02	Altre preparazioni di conserve di carni di frattaglie: A. di fegato: II. altre	25

(a) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 464/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

relativo ad una disposizione transitoria da adottare in seguito all'adesione di nuovi Stati membri riguardante l'annullamento dei titoli d'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles, in particolare l'articolo 63 dell'atto ⁽²⁾, ad esso allegato,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal suddetto atto, ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento è sottoposta alla presentazione di un titolo d'importazione; che il rilascio di tale titolo è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che assicura l'impegno di importare durante la durata di validità del titolo e che rimane incamerato, del tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro questo termine o lo è soltanto parzialmente;

considerando che, a decorrere dal 1° febbraio 1973, i titoli di importazione non sono più utilizzabili per quanto riguarda le importazioni dei nuovi Stati membri verso la Comunità nella sua composizione originaria; che taluni importatori hanno chiesto dei titoli d'importazione per queste operazioni che essi non hanno potuto effettuare che parzialmente prima di questa data; che è necessario adottare delle norme transitorie che permettano di annullare l'obbligo d'im-

portare i quantitativi rimanenti, essendo svincolato il relativo deposito cauzionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i titoli d'importazione rilasciati per uno dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, che indicano nella casella n. 13 un nuovo Stato membro come paese di provenienza, e la durata di validità dei quali non è ancora scaduta prima del 1° febbraio 1973, l'obbligo dell'importazione è annullato, su domanda del titolare, da parte dell'organismo competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo.

In tale caso, il deposito cauzionale è immediatamente svincolato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 465/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

relativo alle modalità di applicazione del regime speciale d'importazione nel Regno Unito di burro e di formaggio proveniente dalla Nuova Zelanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, e il protocollo n. 18 ⁽²⁾, in seguito detto « protocollo », allegato all'atto che è allegato al suddetto trattato,

visto il regolamento (CEE) n. 226/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le norme generali relative all'importazione nel Regno Unito di burro e di formaggi in provenienza dalla Nuova Zelanda ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 226/73 richiede che siano adottate talune modalità d'applicazione, in particolare per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo, nonché le comunicazioni che devono essere fornite dal Regno Unito, necessarie per l'applicazione del protocollo e per la determinazione dei prelievi speciali che sono fissati separatamente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Possono beneficiare del regime speciale d'importazione nel Regno Unito previsto nel protocollo soltanto il burro e il formaggio che, al momento dell'importazione, sono accompagnati da un certificato numerato rilasciato dalle autorità competenti della Nuova Zelanda attestante che

— le merci in oggetto sono di origine neozelandese

e

— i prezzi fissati nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 226/73 sono stati rispettati nella fase cif.

2. Il Regno Unito informa la Commissione sulle misure prese per quanto riguarda tale certificato.

Articolo 2

Per quanto riguarda i prelievi speciali da riscuotere, il tasso da applicare è quello applicabile il giorno dell'espletamento delle pratiche doganali d'importazione.

Articolo 3

1. Il burro e il formaggio neozelandesi importati nel Regno Unito ai sensi del protocollo recano, in tutte le fasi della commercializzazione fino alla trasformazione o alla vendita al consumatore nel Regno Unito, l'indicazione della loro origine neozelandese.

2. Il Regno Unito prende le misure necessarie per evitare l'uscita dal territorio del Regno Unito del burro e del formaggio importati ai sensi del protocollo.

Articolo 4

Per il burro e il formaggio destinati a beneficiare o che hanno beneficiato del regime speciale d'importazione di cui al protocollo, il Regno Unito comunica alla Commissione, al più tardi il 1° e il 15 di ogni mese:

a) i quantitativi arrivati nel Regno Unito durante la precedente quindicina:

— per i quali sono state ultimate le pratiche doganali d'importazione,

— per i quali tali pratiche non sono state ancora ultimate;

b) i quantitativi in giacenza nel Regno Unito, conosciuti alla data più recente:

— per i quali sono state ultimate le pratiche doganali d'importazione,

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 173.

⁽³⁾ GU n. L 27 del 1° 2. 1973, pag. 17.

- per i quali tali pratiche non sono state ancora ultimate;
- c) i quantitativi venduti sul mercato britannico durante la quindicina precedente;
- d) i quantitativi cumulativi dal 1° gennaio di ogni anno conosciuti alla data più recente:
 - per i quali sono state ultimate le pratiche doganali d'importazione,

— venduti sul mercato britannico;

- e) i quantitativi in viaggio tra la Nuova Zelanda e il Regno Unito, con indicazione dell'arrivo probabile.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 466/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che fissa gli importi applicabili a titolo degli importi compensativi nel settore delle carni suine nel mese di febbraio 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea per l'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 234/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni suine ⁽²⁾, in particolare il suo articolo 8, paragrafo 3,

considerando che gli importi compensativi per i prodotti del settore delle carni suine sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 234/73 del Consiglio e (CEE) n. 467/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973 ⁽³⁾; che gli importi applicabili a titolo degli importi compensativi sono tuttavia determinati conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 234/73, qualora si presenti la situazione indicata all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31

gennaio 1973, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 234/73 applicabili a titolo degli importi compensativi nel settore delle carni suine per il mese di febbraio 1973, sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 29 del 1° 2. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ Vedasi pag. 42 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 27 del 1° 2. 1973, pag. 25.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi applicabili a titolo degli importi compensativi dal 1° al 28 febbraio 1972		
		Regno Unito	Irlanda	Danimarca
01.03	Animali vivi della specie suina: A. delle specie domestiche: II. altri: a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta b) non nominati	5,66 6,66	5,10 6,00	1,35 1,58
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni: III. della specie suina: a) domestica: 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 3. Spalle, anche in parti, non disossate 4. Lombate, anche in parti, non disossate 5. Pancette, (ventresche), anche in parti 6. altre B. Frattaglie: II. altre: c) della specie suina domestica: 1. Teste, anche in parti; gole 2. Zampe; code 3. Rognoni 4. Fegati 5. Cuori; lingue; polmoni 6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme 7. altre	 8,66 12,82 10,05 13,34 7,19 13,34 2,77 0,78 9,09 10,48 5,20 7,62 7,62	 7,80 11,54 9,05 12,01 6,47 12,01 2,50 0,70 8,19 9,44 4,68 6,86 6,86	 2,06 3,05 2,39 3,17 1,71 3,17 0,66 0,19 2,16 2,49 1,24 1,81 1,81
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati: A. Lardo: I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia II. secco o affumicato B. Grasso di maiale	 3,46 4,07 2,42	 3,12 3,67 2,18	 0,82 0,97 0,58

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi applicabili a titolo degli importi compensativi dal 1° al 28 febbraio 1972		
		Regno Unito	Irlanda	Danimarca
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche a affumicate: B. della specie suina domestica: I. Carni: a) salate o in salamoia: 1. in carcasce o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. mezzene bacon, 3/4 sides, spencers o middles: - aa) mezzene bacon - bb) spencers - cc) 3/4 sides o middles 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati 4. Spalle, anche in parti, non disossate 5. Lombate, anche in parti, non disossate 6. Pancette (ventresche), anche in parti 7. altre b) secche o affumicate: 1. in carcasce o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. mezzene bacon, 3/4 sides, spencers o middles: - aa) mezzene bacon - bb) spencers - cc) 3/4 sides o middles 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati: - aa) leggermente secchi o affumicati - bb) altri 4. Spalle, anche in parti, non disossate: - aa) leggermente secche o affumicate - bb) altre 5. Lombate, anche in parti, non disossate: - aa) leggermente secche o affumicate - bb) altre 6. Pancette (ventresche), anche in parti: - aa) leggermente secche o affumicate - bb) altre 7. altre: - aa) leggermente secche o affumicate - bb) altre II. Frattaglie: a) Teste, anche in parti; gole b) Zampe, code c) Rognoni d) Fegati e) Cuori, lingue; polmoni f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme g) altre			
		8,66	7,80	2,06
		11,24	10,14	2,68
		11,24	10,14	2,68
		12,38	11,15	2,95
		12,82	11,54	3,05
		10,05	9,05	2,39
		13,34	12,01	3,17
		7,19	6,47	1,71
		13,34	12,01	3,17
		12,38	11,15	2,95
		12,38	11,15	2,95
		12,38	11,15	2,95
		13,60	12,25	3,23
		16,45	14,82	3,91
		23,30	20,98	5,54
		11,52	10,37	2,74
		18,27	16,46	4,35
		17,32	15,60	4,12
		23,04	20,75	5,48
		8,23	7,41	1,96
		11,95	10,76	2,84
		17,32	15,60	4,12
		23,30	20,98	5,54
		2,77	2,50	0,66
		0,78	0,70	0,19
		9,09	8,19	2,16
		10,48	9,44	2,49
		5,20	4,68	1,24
		7,62	6,86	1,81
		7,62	6,86	1,81

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi applicabili a titolo degli importi compensativi dal 1° al 28 febbraio 1972		
		Regno Unito	Irlanda	Danimarca
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti con solventi: A. Strutto ed altri grassi di maiale: I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a) II. altri	7,68 7,68	3,13 3,13	0,78 0,78
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue: A. di fegato B. altri (b): I. salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti II. non nominati	12,64 20,61 14,55	11,39 18,56 13,10	3,01 4,90 3,46
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: A. di fegato: II. altre B. altre: III. non nominate: a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso: 1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine: aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti bb) Spalle, anche in parti cc) altre 2. 40 % o più o meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi di ogni natura e origine 3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine	11,60 21,82 18,19 12,38 10,31 6,06	10,45 19,66 16,38 11,15 9,28 5,46	2,76 5,19 4,33 2,95 2,45 1,44

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) L'importo compensativo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del detto liquido.

Nota: Per i prodotti delle sottovoci 02.01 B II c), 15.01 A I, 16.01 A, 16.02 A II della tariffa doganale comune per i quali il dazio è stato consolidato in seno al GATT, gli importi compensativi sono limitati all'importo derivante da tale consolidamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 467/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che fissa gli importi compensativi per i prodotti del settore delle carni suine diversi dai suini macellati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 234/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni suine ⁽²⁾, in particolare il suo articolo 8, paragrafo 2,

considerando che gli importi compensativi applicabili fino al 31 luglio 1973 sono stati fissati per i suini macellati dal regolamento (CEE) n. 234/73; che gli importi compensativi applicabili per lo stesso periodo per i prodotti diversi dai suini macellati debbono essere derivati dall'importo compensativo applicabile ai suini macellati a mezzo dei coefficienti fissati dal regolamento n. 204/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi per i prodotti del settore delle carni suine diversi dai suini macellati ⁽³⁾, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2854/71 ⁽⁴⁾;

considerando che il Comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi applicabili fino al 31 luglio 1973 negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, e tra questi ed i paesi terzi, sono fissati in allegato per i prodotti del settore delle carni suine diversi dai suini macellati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 29 del 1° 2. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2840/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 46.

ALLEGATO (1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi compensativi u.c./100 kg								
		Regno Unito			Irlanda			Danimarca		
		dal 1° 2. al 31. 3. 1973	dal 1° 4. al 31. 5. 1973	a partire dal 1° 6. 1973	dal 1° 2. al 31. 3. 1973	dal 1° 4. al 31. 5. 1973	a partire dal 1° 6. 1973	dal 1° 2. al 31. 3. 1973	dal 1° 4. al 31. 5. 1973	a partire dal 1° 6. 1973
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.03	Animali vivi della specie suina:									
	A. delle specie domestiche:									
	II. altri:									
	a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	13,22	11,45	8,70	5,56	4,81	3,66	1,35	1,17	0,89
	b) non nominati	15,54	13,46	10,23	6,53	5,66	4,31	1,58	1,38	1,05
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:									
	A. Carni									
	III. della specie suina:									
	a) domestica:									
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	29,91	25,90	19,68	12,58	10,89	8,29	3,05	2,65	2,01
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	23,44	20,30	15,43	9,86	8,54	6,50	2,39	2,08	1,58
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	31,12	26,95	20,48	13,09	11,33	8,62	3,17	2,76	2,09
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	16,77	14,53	11,04	7,06	6,11	4,65	1,71	1,49	1,13
	6. altre	31,12	26,95	20,48	13,09	11,33	8,62	3,17	2,76	2,09
	B. Frattaglie:									
	II. altre:									
	c) della specie suina domestica:									
	1. Teste, anche in parti, gole	6,47	5,60	4,26	2,72	2,36	1,79	0,66	0,57	0,44
	2. Zampe, code	1,82	1,58	1,20	0,77	0,66	0,50	0,19	0,16	0,12
	3. Rognoni	21,22	18,38	13,97	8,93	7,73	5,88	2,16	1,88	1,43
	4. Fegati	24,45	21,18	16,09	10,29	8,91	6,78	2,49	2,17	1,65
	5. Cuori, lingue; polmoni	12,13	10,50	7,98	5,10	4,42	3,36	1,24	1,07	0,82
	6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	17,78	15,40	11,70	7,48	6,48	4,93	1,81	1,58	1,20
	7. altre	17,78	15,40	11,70	7,48	6,48	4,93	1,81	1,58	1,20

(1) In caso di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 234/73 del Consiglio che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni suine la percezione o la concessione degli importi compensativi fissati in questo allegato sono limitate agli importi fissati dalla Commissione in virtù dell'articolo 3 sopracitato.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi compensativi u.c./100 kg								
		Regno Unito			Irlanda			Danimarca		
		dal 1° 2. al 31. 3. 1973	dal 1° 4. al 31. 5. 1973	a partire dal 1° 6. 1973	dal 1° 2. al 31. 3. 1973	dal 1° 4. al 31. 5. 1973	a partire dal 1° 6. 1973	dal 1° 2. al 31. 3. 1973	dal 1° 4. al 31. 5. 1973	a partire dal 1° 6. 1973
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati: A. Lardo: I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia II. secco o affumicato B. Grasso di maiale									
		8,08	7,00	5,32	3,40	2,94	2,24	0,82	0,72	0,54
		9,50	8,23	6,25	4,00	3,46	2,63	0,97	0,84	0,64
		5,66	4,90	3,72	2,38	2,06	1,57	0,58	0,50	0,38
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate: B. della specie suina domestica: I. Carni: a) salate o in salamoia: 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. mezzene bacon, 3/4 sides, spencers o middles: aa) mezzene bacon bb) spencers cc) 3/4 sides o middles 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati 4. Spalle, anche in parti, non disossate 5. Lombate, anche in parti, non disossate 6. Pancette (ventresche), anche in parti 7. altre b) secche o affumicate: 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. mezzene bacon, 3/4 sides, spencers o middles: aa) mezzene bacon bb) spencers cc) 3/4 sides o middles									
		20,21	17,50	13,30	8,50	7,36	5,60	2,06	1,79	1,36
		26,27	22,75	17,29	11,05	9,57	7,28	2,68	2,32	1,77
		26,27	22,75	17,29	11,05	9,57	7,28	2,68	2,32	1,77
		28,90	25,03	19,02	12,16	10,52	8,01	2,95	2,56	1,94
		29,91	25,90	19,68	12,58	10,89	8,29	3,05	2,65	2,01
		23,44	20,30	15,43	9,86	8,54	6,50	2,39	2,08	1,58
		31,12	26,95	20,48	13,09	11,33	8,62	3,17	2,76	2,09
		16,77	14,53	11,04	7,06	6,11	4,65	1,71	1,49	1,13
		31,12	26,95	20,48	13,09	11,33	8,62	3,17	2,76	2,09
		28,90	25,03	19,02	12,16	10,52	8,01	2,95	2,56	1,94
		28,90	25,03	19,02	12,16	10,52	8,01	2,95	2,56	1,94
		28,90	25,03	19,02	12,16	10,52	8,01	2,95	2,56	1,94
		31,73	27,48	20,88	13,35	11,56	8,79	3,23	2,81	2,14

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi compensativi u.c./100 kg								
		Regno Unito			Irlanda			Danimarca		
		dal 1° 2. al 31. 3. 1973	dal 1° 4. al 31. 5. 1973	a partire dal 1° 6. 1973	dal 1° 2. al 31. 3. 1973	dal 1° 4. al 31. 5. 1973	a partire dal 1° 6. 1973	dal 1° 2. al 31. 3. 1973	dal 1° 4. al 31. 5. 1973	a partire dal 1° 6. 1973
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.06 (Seguito)	3. Prosciutti, anche in parti, non disossati:									
	aa) leggermente secchi o leggermente affumicati	30,40	33,25	25,27	16,15	13,98	10,64	3,91	3,40	2,58
	bb) altri	54,36	47,08	35,78	22,87	19,80	15,06	5,54	4,82	3,66
	4. Spalle, anche in parti, non disossate:									
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	26,88	23,28	17,69	11,31	9,79	7,45	2,74	2,38	1,81
	bb) altri	42,64	36,93	28,06	17,94	15,53	11,82	4,35	3,78	2,87
	5. Lombate, anche in parti, non disossate:									
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	40,42	35,00	26,60	17,00	14,72	11,20	4,12	3,58	2,72
	bb) altre	53,76	46,55	35,38	22,61	19,58	14,90	5,48	4,76	3,62
	6. Pancette (ventresche), anche in parti:									
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	19,20	16,63	12,64	8,08	6,99	5,32	1,96	1,70	1,29
	bb) altre	27,89	24,15	18,35	11,73	10,16	7,73	2,84	2,47	1,88
	7. altre:									
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	40,42	35,00	26,60	17,00	14,72	11,20	4,12	3,58	2,72
	bb) non nominati	54,36	47,08	35,78	22,87	19,80	15,06	5,54	4,82	3,66
	II. Frattaglie:									
	a) Teste, anche in parti, gole	6,47	5,60	4,26	2,72	2,36	1,79	0,66	0,57	0,44
	b) Zampe, code	1,82	1,58	1,20	0,77	0,66	0,50	0,19	0,16	0,12
	c) Rognoni	21,22	18,38	13,97	8,93	7,73	5,88	2,16	1,88	1,43
	d) Fegati	24,45	21,18	16,09	10,29	8,91	6,78	2,49	2,17	1,65
	e) Cuori; lingue; polmoni	12,13	10,50	7,98	5,10	4,42	3,36	1,24	1,07	0,82
	f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	17,78	15,40	11,70	7,48	6,48	4,93	1,81	1,58	1,20
	g) altre	17,78	15,40	11,70	7,48	6,48	4,93	1,81	1,58	1,20
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti con solventi:									
	A. Strutto ed altri grassi di maiale:									
	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)	7,68	6,65	5,05	3,23	2,80	2,13	0,78	0,68	0,52
	II. altri	7,68	6,65	5,05	3,23	2,80	2,13	0,78	0,68	0,52

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi compensativi u.c./100 kg								
		Regno Unito			Irlanda			Danimarca		
		dal 1° 2. al 31. 3. 1973	dal 1° 4. al 31. 5. 1973	a partire dal 1° 6. 1973	dal 1° 2. al 31. 3. 1973	dal 1° 4. al 31. 5. 1973	a partire dal 1° 6. 1973	dal 1° 2. al 31. 3. 1973	dal 1° 4. al 31. 5. 1973	a partire dal 1° 6. 1973
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:									
	A. di fegato	29,51	25,55	19,42	12,41	10,75	8,18	3,01	2,61	1,99
	B. altri (b):									
	I. salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti	48,10	41,65	31,65	20,23	17,52	13,33	4,90	4,26	3,24
	II. non nominati	33,95	29,40	22,34	14,28	12,36	9,41	3,46	3,01	2,28
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:									
	A. di fegato:									
	II. altre	27,08	23,45	17,82	11,39	9,86	7,50	2,76	2,40	1,82
	B. altre:									
	III. non nominate:									
	a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:									
	1. 80% o più di carne e frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine:									
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	50,93	44,10	33,52	21,42	18,55	14,11	5,19	4,51	3,43
	bb) Spalle, anche in parti	42,44	36,75	27,93	17,85	15,46	11,76	4,33	3,76	2,86
	cc) altre	28,90	25,03	19,02	12,16	10,52	8,01	2,95	2,56	1,94
	2. 40% o più e meno dell'80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi di ogni natura e origine	24,05	20,83	15,83	10,12	8,76	6,66	2,45	2,13	1,62
	3. meno del 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura o origine	14,15	12,25	9,31	5,95	5,15	3,92	1,44	1,25	0,95

(b) L'importo compensativo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del detto liquido.

Nota: Per i prodotti delle sottovoci 02.01 B II c), 15.01 A I, 16.01 A, 16.02 A II, della tariffa doganale comune per i quali il dazio è stato consolidato in seno al GATT gli importi compensativi sono limitati all'importo derivante da tale consolidamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 468/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

recante convalida dei titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo, della restituzione o dell'integrazione comunitaria rilasciati nei nuovi Stati membri anteriormente al 1° febbraio 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, dell'atto annesso ⁽²⁾,

considerando che il 1° febbraio 1973 il regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata, nonché il regime dei certificati d'integrazione comunitaria potranno essere applicati dagli operatori dei nuovi Stati membri;

considerando che a tale data gli operatori della Comunità nella sua composizione originaria potranno utilizzare titoli recanti una data di fissazione anticipata anteriore al 1° febbraio 1973; che una tale possibilità non esiste per gli operatori dei nuovi Stati membri; che occorre prendere i provvedimenti necessari perché il passaggio dal vecchio al nuovo regime si effettui nelle migliori condizioni;

considerando che, qualora un nuovo Stato membro abbia rilasciato anteriormente al 1° febbraio 1973 titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo, della restituzione o dell'integrazione comunitaria sulla base di un regime nazionale recante le stesse garanzie applicabili in materia nella Comunità, è opportuno permettere che tali titoli vengano utilizzati nello Stato membro di rilascio dopo il 1° febbraio 1973;

considerando che una tale misura non può essere estesa ai titoli rilasciati secondo una procedura particolare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione per i cereali, per il pollame e le uova, per le materie grasse, per lo zucchero, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, per le carni bovine, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

Articolo 1

1. Se un nuovo Stato membro rilascia, anteriormente al 1° febbraio 1973 e sulla base di un regime che ricalchi integralmente la regolamentazione comunitaria in materia, titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo, della restituzione o dell'integrazione comunitaria per i semi oleosi, tali titoli possono essere utilizzati nello Stato membro di rilascio a decorrere dal 1° febbraio 1973 per la restante durata di validità dopo tale data.

Le disposizioni del comma precedente sono applicabili anche se il nuovo Stato membro rilascia provvisoriamente un documento non conforme alle specificazioni comunitarie, purché tale documento nazionale sia sostituito da un titolo stabilito secondo il modello comunitario. In tal caso, la data di rilascio apposta sul nuovo titolo è quella del documento iniziale.

2. I titoli di cui al paragrafo 1 recano, nella casella 20 per quanto riguarda i titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo, nella casella 18 per i titoli implicanti fissazione anticipata della restituzione e nella casella 12 per i titoli «integrazione comunitaria» una delle menzioni seguenti:

«Document valid only in (issuing Member State)»

«Dokument der kun er gyldigt (den udstedende medlemsstat)»

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai titoli rilasciati:

— per una gara indetta in un paese terzo importatore o da forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro e non appartenenti a tale Stato, quando la durata di validità dei titoli superi quella normale,

— in seguito ad una gara all'esportazione nel settore dello zucchero,

— secondo le procedure di cui all'articolo 24, all'articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 55 bis del regolamento (CEE) n. 2637/70.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

Articolo 2

L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 è subordinata:

- alla notifica alla Commissione da parte degli Stati membri della data dalla quale intendono applicare il regime di cui all'articolo 1,
- alla constatazione da parte della Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, o secondo il caso degli

articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, dell'osservanza di tale notifica e delle condizioni previste dall'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) n. 469/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che stabilisce le misure transitorie da adottare a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri per quanto riguarda le disposizioni di applicazione dei regimi dei prelievi all'importazione, delle restituzioni all'esportazione e dei titoli di esportazione e di fissazione anticipata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, dell'atto ⁽²⁾ annesso,

considerando che dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati risulta che a decorrere dal 1° febbraio 1973 i titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata non saranno più utilizzabili negli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri;

considerando che il parere pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 77, del 15 luglio 1972, richiama l'attenzione degli operatori sulle conseguenze che l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati comporta per l'utilizzazione dei titoli suddetti;

considerando che è possibile che, prima di aver avuto notizia del predetto parere, gli operatori abbiano chiesto titoli per operazioni di esportazione da effettuare verso i nuovi Stati membri dopo il 31 gennaio 1973; che per evitare difficoltà è opportuno prendere misure transitorie affinché tali operazioni possano essere realizzate nelle condizioni previste dalla fissazione anticipata;

considerando che le disposizioni dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati sono applicabili in materia agricola soltanto a decorrere dal 1° febbraio 1973; che occorre adeguare le disposizioni attuali relative ai regimi dei prelievi, delle restituzioni e dei titoli di esportazione e di fissazione anticipata per tener conto della situazione in cui si troveranno i prodotti sottoposti anteriormente al 1°

febbraio 1973 alle formalità doganali di esportazione o ad uno dei regimi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti a un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale o sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1181/72 ⁽⁴⁾, ma non ancora importati a tale data in un nuovo Stato membro; che occorre prevedere che i prodotti esportati dalla Comunità nella sua composizione originaria verso un nuovo Stato membro siano soggetti nel nuovo Stato membro al prelievo applicabile ai prodotti importati dai paesi terzi, quando essi abbiano beneficiato nello Stato membro di partenza della restituzione all'esportazione; che occorre prevedere misure analoghe per i prodotti esportati nelle stesse condizioni da un nuovo Stato membro verso un altro nuovo Stato membro o verso la Comunità nella sua composizione originaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione per i cereali, per le carni suine, per il pollame e le uova, per le materie grasse, per lo zucchero, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, per le carni bovine, per gli ortofrutticoli e i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per il vino, per la pesca e per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione implicanti la fissazione anticipata della restituzione e i titoli di fissazione anticipata della restituzione rilasciati, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70, anteriormente al 18 luglio 1972 e recanti una data di scadenza posteriore al 31 gennaio 1973 possono essere utilizzati nella Comunità nella sua composizione originaria per esportazioni effettuate verso i nuovi Stati membri fino alla data di scadenza della loro validità, che non può tuttavia essere posteriore al 30 giugno 1973.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 7. 6. 1972, pag. 15.

Le operazioni realizzate nell'ambito delle disposizioni del primo comma beneficiano dei vantaggi consentiti sulla base dei titoli e sono soggette, all'importazione nei nuovi Stati membri, al regime applicabile ai prodotti importati dai paesi terzi.

Articolo 2

I prodotti per i quali l'espletamento delle formalità doganali di esportazione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 1041/67/CEE o l'applicazione di uno dei regimi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69 hanno avuto luogo nella Comunità nella sua composizione originaria al più tardi il 31 gennaio 1973 e che sono seguite da un'importazione nei nuovi Stati membri dopo tale data sono soggette:

- alle disposizioni applicabili fino al 31 gennaio 1973 per quanto riguarda il regime delle restituzioni e, se del caso, dei titoli di esportazione o di fissazione anticipata, comprese quelle relative all'utilizzazione

dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69,

- al regime applicabile ai prodotti importati dai paesi terzi al momento dell'importazione nei nuovi Stati membri.

Articolo 3

Per i prodotti esportati da un nuovo Stato membro verso un altro nuovo Stato membro o verso la Comunità nella sua composizione originaria si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 2.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 470/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

recante modalità d'applicazione degli importi compensativi applicabili ai semi di colza e di ravizzone prodotti nei nuovi Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ⁽²⁾, in appresso denominato «atto»,

visto il regolamento (CEE) n. 230/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, relativo agli importi compensativi per i semi di colza e di ravizzone ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 230/73 del Consiglio ha istituito gli importi compensativi che devono essere detratti dall'integrazione e dalla restituzione applicabili ai semi raccolti nel Regno Unito e in Danimarca; che, ai fini della corretta applicazione del sistema sopra descritto, occorre adottare disposizioni amministrative che consentano di determinare lo Stato membro in cui sono stati raccolti i semi oggetto di scambi intracomunitari; che questo obiettivo può essere raggiunto utilizzando in tali scambi il documento istituito dal regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci ⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

Articolo 1

Se i semi di colza e di ravizzone raccolti nel Regno Unito o in Danimarca sono oggetto di scambi intracomunitari, viene compilato, nello Stato membro nel quale i semi sono stati raccolti, dopo pesatura di tali semi, l'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69, recante nella casella 31, oltre alla designazione delle merci, una delle seguenti indicazioni:

« Semi raccolti in »

« Ölsaaten geerntet in »

« Graines récoltées en »

« Zaden geoogst in »

« Seed harvested in »

« Frø høstet i »

Tra le indicazioni speciali dell'esemplare di controllo devono essere compilate:

a) la casella 103

b) la casella 104 cancellando l'indicazione superflua e aggiungendo una delle seguenti indicazioni:

« Destinato ad essere trasformato per la produzione di olio o ad essere messo in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1204/72. » ⁽⁵⁾

« Destiné à être transformé en vue de la production d'huile ou à être mis en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide au sens de l'article 31 du règlement (CEE) n° 1204/72. »

« Dazu bestimmt, zur Gewinnung von Öl verarbeitet zu werden oder in den Zustand versetzt zu werden, daß die Beihilfe, im Sinne von Artikel 31 der Verordnung (EWG) Nr. 1204/72 nicht mehr beansprucht werden kann. »

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 28 del 1° 2. 1973, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 1.

« Bestemd om met het oog op de olieproduktie te worden verwerkt of om in een zodanige staat te worden gebracht dat zij niet meer voor de steun in aanmerking kunnen komen in de zin van artikel 31 van Verordening (EEG) nr. 1204/72. »

« Intended to be processed for the production of oil or to be rendered ineligible for subsidy within the meaning of Article 31 of Regulation (EEC) No 1204/72. »

« Bestemt til forarbejdning med henblik på fremstilling af olie eller til at blive behandlet således, at de ikke kan opnå sådan støtte som nævnt i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 1204/72 »

La casella « controllo dell'utilizzo e/o della destinazione » che appare sul retro dell'esemplare di controllo deve inoltre comportare nella casella « osservazioni », l'indicazione del peso netto constatato del prodotto controllato.

Articolo 2

1. L'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 è accompagnato dalla costituzione di una cauzione uguale a:

- 1,5 unità di conto per 100 chilogrammi per i semi raccolti in Danimarca;
- 6,5 unità di conto per 100 chilogrammi per i semi raccolti nel Regno Unito.

2. La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di fideiussione prestata da un istituto conforme ai criteri fissati dallo Stato membro che ha rilasciato l'esemplare.

Articolo 3

La cauzione è svincolata quando viene fornita la prova che i semi di cui trattasi hanno ricevuto una delle destinazioni previste dall'articolo 1.

Tale prova può essere fornita soltanto mediante la presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69, completato conformemente all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 4

1. La cauzione è interamente incamerata se, nel termine di nove mesi dalla sua costituzione, non è fornita la prova che i semi hanno ricevuto una delle destinazioni previste dall'articolo 1.

2. La cauzione viene parzialmente incamerata se, nel termine di cui al paragrafo 1, la prova indicata nello stesso paragrafo viene fornita per una quantità di semi inferiore di oltre il 2% alla quantità oggetto della cauzione.

L'ammontare della cauzione incamerata è calcolato in base alla differenza tra, da una parte, la quantità soggetta alla cauzione, diminuita del 2% e, d'altra parte, la quantità per la quale viene fornita la suddetta prova.

Articolo 5

Se la quantità posta sotto controllo all'oleificio o esportata è superiore di oltre il 2% alla quantità indicata nella casella 103 dell'esemplare di controllo, la quantità supplementare si considera importata dai paesi terzi.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 5, il peso netto che figura nella casella 103 dell'esemplare di controllo è comparato con quello indicato in detto esemplare conformemente all'articolo 1, ultimo comma.

Articolo 7

Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 non si applicano ai semi di colza e di ravizzone raccolti in Danimarca e nel Regno Unito,

- riconosciuti come sementi dalla legislazione dello Stato membro di origine o,
- sottoposti ad un processo di denaturazione comunitario.

Articolo 8

I semi di colza e di ravizzone spediti dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria e dall'Irlanda verso il Regno Unito e la Danimarca, che non siano accompagnati dall'esemplare di controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione, del 7 giugno 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi ⁽¹⁾, o dall'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del presente regolamento, beneficiano:

- dell'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

qualora essi vengono trasformati a fini di produzione di olio in Danimarca o nel Regno Unito;

- della restituzione di cui all'articolo 28 dello stesso regolamento, qualora essi vengono esportati dalla Danimarca o dal Regno Unito verso i paesi terzi.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 471/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

relativo a talune disposizioni transitorie applicabili nei nuovi Stati membri nel settore dei semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato il 22 gennaio 1972,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione e gli adattamenti dei trattati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1,

considerando che occorre organizzare nelle migliori condizioni, nei nuovi Stati membri, il passaggio dal regime in vigore per i semi di colza e di ravizzone al regime previsto dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽³⁾,

considerando che, per evitare che i semi importati in un nuovo Stato membro anteriormente al 1° febbraio 1963 e originari di paesi diversi dai nuovi Stati membri possano fruire indebitamente, dopo tale data, dell'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE o della restituzione di cui all'articolo 28 dello stesso regolamento, è opportuno disporre che chiunque sia in possesso di una determinata quantità minima di semi debba dichiarare agli organismi competenti del nuovo Stato membro interessato il quantitativo detenuto il 31 gennaio 1973 e pagare una cauzione su di esso, eccezion fatta per il quantitativo per il quale venga dimostrato che è stato raccolto nei nuovi Stati membri durante la campagna 1972/1973; che tale cauzione deve essere svincolata quando venga fornita la prova che i semi sono stati assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2114/71 del Consiglio, del 28 settembre 1971, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi ⁽⁴⁾, o che essi non possono più beneficiare dell'integrazione;

considerando che si potrebbe pure raggiungere il suddetto obiettivo rinunciando al regime consistente nella dichiarazione dei quantitativi detenuti il 31 gennaio 1973, con relativa costituzione di un deposito cauzionale, ed instaurando in sua vece un sistema di controllo su tutti i semi di colza e di ravizzone importati; che siffatto sistema di controllo si applica in Danimarca durante la campagna 1972/1973;

considerando che occorre evitare che l'integrazione e la restituzione all'esportazione vengano concesse nei nuovi Stati membri per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione originaria che siano esportati verso i nuovi Stati membri anteriormente al 1° febbraio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Chiunque sia in possesso, in Irlanda o nel Regno Unito, di almeno 5 000 kg di semi di colza e di ravizzone è tenuto a dichiarare, entro e non oltre il 2 febbraio, i quantitativi globali detenuti il 31 gennaio 1973, alle ore 24.00, alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si trovano detti quantitativi, precisando:

- i quantitativi di semi raccolti nello Stato membro interessato nel caso della campagna 1972/1973, e
- i quantitativi di altri semi.

Articolo 2

1. Per i quantitativi di cui all'articolo 1 che si trovano in un oleificio sono considerati come semi importati, eccezion fatta per i quantitativi per i quali venga dimostrato che sono stati raccolti in detto Stato membro durante la campagna 1972/1973.

2. I quantitativi di cui all'articolo 1 e che non si trovano in un oleificio sono sottomessi, nello Stato membro interessato, alla costituzione di una garanzia, eccezion fatta per i quantitativi per i quali venga dimostrato che sono stati raccolti in detto Stato membro durante la campagna 1972/1973.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 2. 10. 1971, pag. 2.

3. La cauzione, di cui al paragrafo 2, è pari per 100 chilogrammi di semi di colza e di ravizzone, il cui peso sia stato determinato in base al metodo di calcolo esposto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione, del 7 giugno 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi ⁽¹⁾:

- a 12 unità di conto per i semi raccolti in Irlanda
- a 6 unità di conto per i semi raccolti nel Regno Unito.

4. La cauzione può essere costituita, a scelta del richiedente, in danaro o sotto forma di fideiussione rilasciata da un istituto che risponda ai criteri fissati dallo Stato membro interessato.

5. La cauzione viene svincolata qualora, entro un termine di 9 mesi dopo la sua costituzione, venga fornita la prova che i semi, per i quali essa è stata costituita:

- sono stati assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2114/71, o
- non possono più beneficiare dell'integrazione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1204/72.

Articolo 3

L'Irlanda e il Regno Unito comunicano alla Commissione, nel corso del mese di febbraio 1973:

- a) i quantitativi oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 1;
- b) i quantitativi oggetto di costituzione della cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 4

I semi di colza e di ravizzone raccolti nella Comunità nella sua composizione originaria, per i quali le formalità doganali d'esportazione verso i nuovi Stati membri siano state adempiute anteriormente al 1° febbraio 1973, sono considerati semi provenienti dai paesi terzi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 1

REGOLAMENTO (CEE) N. 472/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che stabilisce modalità d'applicazione relative ai prelievi compensativi all'esportazione,
da riscuotere in taluni casi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, e l'atto ⁽²⁾, ad esso allegato,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/73 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 223/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali per garantire il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 223/73, il prelievo compensativo all'esportazione da riscuotere alle condizioni di cui all'articolo 1 di detto regolamento deve essere riscosso, se del caso, anche per i prodotti contenenti zucchero ripresi nel regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 ⁽⁷⁾, nel regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1425/71 ⁽⁹⁾,

nonché il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽¹⁰⁾;

considerando che la mancata applicazione del prelievo compensativo, in particolare per prodotti aventi un tenore di zuccheri significativo e per i quali esistano correnti di scambio tradizionali, darebbe luogo inevitabilmente a distorsioni della concorrenza; che pertanto è necessario applicare i prelievi compensativi non soltanto allo zucchero allo stato naturale ma anche a taluni prodotti ripresi nei regolamenti sopra citati;

considerando che è opportuno precisare che le disposizioni applicabili all'esportazione nei diversi settori specializzati di prodotti, e che hanno lo scopo di accertare il tenore di zucchero dei vari prodotti valgono anche per l'applicazione del prelievo compensativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo compensativo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 223/73, da riscuotere all'atto dell'esportazione dei prodotti citati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, si applica anche ai prodotti o alle merci indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Agli effetti dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 223/73, per accertare nei diversi prodotti o merci l'eventuale tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, valgono:

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 27 del 1^o. 2. 1973, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 1^o. 7. 1968, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

— per i prodotti cui si applica il regolamento n. 1009/67/CEE, le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero ⁽¹⁾,

— per i prodotti o le merci contenenti zucchero cui si applicano i regolamenti (CEE) n. 804/68, (CEE)

n. 865/68 e (CEE) n. 2682/72, le disposizioni adottate in materia di esportazione in applicazione di detti regolamenti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno seguente quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

I. Elenco dei prodotti o merci ripresi dal regolamento (CEE) n. 804/68 ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati: B. con aggiunta di zuccheri (esclusi i prodotti aventi un tenore di zucchero inferiore al 20 %)

II. Elenco dei prodotti o merci ripresi dal regolamento (CEE) n. 865/68 ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate): B. altre (esclusi i prodotti aventi un tenore di zuccheri totali inferiore al 30 %)
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (esclusi i prodotti aventi un tenore di zuccheri totali inferiori al 30 %)

IV. Elenco dei prodotti o merci ripresi nel regolamento (CEE) n. 2682/72 ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, esclusi i prodotti o merci aventi un tenore di zucchero inferiore al 25 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: B. Gomme da masticare del genere « chewing gum » C. Preparazione detta « cioccolato bianco » D. altri
ex 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria anche addizionata di cacao in qualsiasi proporzione
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: F. altre
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°, acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande: C. Bevande alcoliche

REGOLAMENTO (CEE) N. 473/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che autorizza il Regno Unito ad accordare a titolo transitorio un aiuto per lo zucchero destinato al consumo nel proprio territorio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, dell'atto ⁽²⁾ ad esso allegato,

considerando che la tendenza al rialzo dei prezzi dello zucchero ha spinto il Regno Unito a istituire nel marzo 1972 un regime di aiuti al consumo al fine di neutralizzarne gli effetti a quello stadio; che una brusca soppressione di tale regime al 1° febbraio 1973 provocherebbe sicuramente gravi difficoltà in questo settore dell'economia; che pertanto si rende necessario prevedere misure transitorie per lo smantellamento in tre tappe del sistema degli aiuti inglesi al consumo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sino al 30 giugno 1973, il Regno Unito può accordare un aiuto nazionale degressivo per lo zucchero allo stato naturale e sotto forma dei prodotti di cui all'allegato che è smerciato nel proprio territorio nazionale per il consumo umano.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è accordato senza distinzione della provenienza del prodotto.

1. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non può superare, per 100 chilogrammi di zucchero bianco, l'importo di:

- 3,21 unità di conto nel periodo decorrente dal 1° febbraio 1973 al 28 febbraio 1973;
- 2,14 unità di conto nel periodo decorrente dal 1° marzo 1973 al 30 aprile 1973;
- 1,07 unità di conto nel periodo decorrente dal 1° maggio 1973 al 30 giugno 1973.

2. Lo zucchero greggio è espresso in zucchero bianco sulla base delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽³⁾.

Articolo 3

Ai sensi del presente regolamento per smercio per il consumo s'intende:

a) allorchando si tratta di zucchero prodotto nel Regno Unito:

— all'uscita dal magazzino del fabbricante, purché tale zucchero non sia destinato all'organismo d'intervento,

oppure

— lo smercio dello zucchero da parte dell'organismo d'intervento;

b) allorchando si tratta di zucchero greggio importato nel Regno Unito e destinato alla raffinazione, il momento del passaggio dello zucchero dal magazzino posto sotto controllo doganale alla raffineria;

c) allorchando si tratta di zucchero importato nel Regno Unito per una destinazione diversa da quella indicata alla lettera b), la messa in libera pratica di tale zucchero sul proprio territorio;

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

- d) allorché si tratta di zucchero importato nel Regno Unito sotto forma di prodotti di cui all'allegato, la messa in libera pratica di tale zucchero sul proprio territorio.

Articolo 4

1. In caso di esportazione o di spedizione verso altri Stati membri di zucchero allo stato naturale o sotto forma di prodotti di cui all'allegato viene riscosso un importo pari a quello previsto all'articolo 2, paragrafo 1, per il periodo in causa durante il quale ha luogo tale esportazione.

2. Per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e per la riscossione dell'importo di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda la determinazione del tenore di saccarosio dei prodotti di cui all'allegato e se del caso, del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, si applicano

— le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo

1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero ⁽¹⁾ allorché si tratta di prodotti ripresi nel regolamento n. 1009/67/CEE ⁽²⁾;

— le disposizioni per l'esportazione derivanti dai regolamenti (CEE) n. 804/68 ⁽³⁾, (CEE) n. 865/68 ⁽⁴⁾ e (CEE) n. 2682/72 ⁽⁵⁾ allorché si tratta di prodotti o merci contenenti zucchero ripresi da tali regolamenti.

Articolo 5

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento si applicano a decorrere dal terzo giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Le disposizioni degli altri articoli del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione
Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1969, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 1. 7. 1968, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

ALLEGATO

I. Elenco dei prodotti ripresi nel regolamento n. 1009/67/CEE ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
17.02 da D a F 17.05 C	Altri zuccheri (lattosio e glucosio esclusi); sciroppi (sciroppi di lattosio e di glucosio esclusi); succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri caramellati Zuccheri (lattosio e glucosio esclusi); sciroppi (sciroppi di lattosio e glucosio esclusi) aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione

II. Elenco dei prodotti o merci ripresi nel regolamento (CEE) n. 804/68 ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati: B. con aggiunta di zuccheri (esclusi i prodotti aventi un tenore di zucchero inferiore al 20%)

III. Elenco dei prodotti o merci ripresi nel regolamento (CEE) n. 865/68 ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate): B. altre (esclusi i prodotti aventi un tenore di zuccheri totali inferiore al 30%)
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (esclusi i prodotti aventi un tenore di zuccheri totali inferiori al 30%)

IV. Elenco dei prodotti o merci ripresi nel regolamento (CEE) n. 2682/72 ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, esclusi i prodotti o merci aventi un tenore di zucchero inferiore al 25%

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: B. Gomme da masticare del genere « chewing gum » C. Preparazione detta « cioccolato bianco » D. altri
ex 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: F. altre
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°, acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande: C. Bevande alcoliche

REGOLAMENTO (CEE) N. 474/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che stabilisce modalità di applicazione del regime degli importi compensativi applicabili nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, e l'atto ⁽²⁾ ad esso allegato, in appresso denominato « atto »,

visto il regolamento (CEE) n. 241/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi applicabili nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, conformemente all'articolo 82 dell'atto, gli importi compensativi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/73 ⁽⁵⁾, sono stabiliti secondo le regole vigenti per il calcolo del prelievo per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'importazione, e secondo le regole vigenti per la restituzione, per quanto riguarda l'importo compensativo all'esportazione; che occorre precisare che le regole di tali calcoli sono state definite rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione del prelievo nel settore dello zucchero ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1491/70 ⁽⁷⁾, e dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero ⁽⁸⁾;

considerando che, tenuto conto delle norme relative alla restituzione all'esportazione, occorre precisare i prodotti per i quali non può essere concessa alcuna restituzione all'esportazione;

considerando che è necessario tener conto della differenza dei prezzi tra due Stati membri nei quali ha luogo una sostituzione degli zuccheri prodotti in eccedenza della quota massima conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2645/70 della Commissione, del 28 dicembre 1970, relativo alle disposizioni applicabili alla quantità di zucchero prodotto in eccedenza della quota massima ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 458/73 ⁽¹⁰⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il calcolo degli importi compensativi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 837/68.

2. Per il calcolo degli importi compensativi da accordare all'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 29 del 1^o. 2. 1973, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽⁷⁾ GU n. L 165 del 28. 7. 1970, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 48.

⁽¹⁰⁾ Vedasi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Nessun importo compensativo è concesso all'esportazione dei prodotti menzionati nella tabella seguente:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 17.02 D	Sorbosio
ex 17.02 da C a F	Sciroppi di purezza inferiore all'85 %
ex 17.05 C	Sciroppi di purezza inferiore all'85 %

Articolo 3

L'importo previsto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2645/70 è aumentato:

- a) dell'importo compensativo applicabile negli scambi tra
- la Danimarca e la Comunità nella sua composizione originaria, da un lato, e

— il Regno Unito e l'Irlanda, dall'altro lato, allorquando uno zucchero prodotto in eccedenza della quota massima in uno dei paesi di cui al primo trattino è sostituito da uno zucchero esportato da uno dei paesi di cui al secondo trattino, oppure

- b) dell'importo compensativo applicabile negli scambi tra

— l'Irlanda e

— il Regno Unito,

allorquando uno zucchero prodotto in Irlanda in eccedenza della quota massima è sostituito da uno zucchero esportato dal Regno Unito.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 475/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

relativo alle modalità necessarie per l'importazione dello zucchero nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 242/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme per l'applicazione del regime di importazione dello zucchero nel Regno Unito nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che è necessario prevedere talune precisioni in merito ai titoli d'importazione e al calcolo della resa per lo zucchero importato ai sensi delle disposizioni previste nel protocollo n. 17 dell'atto ⁽²⁾ allegato al trattato di adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾; che inoltre è necessario determinare le modalità per il calcolo del prezzo di rivendita o per la procedura di aggiustamento della tassa o della sovvenzione prevista nel regolamento (CEE) n. 242/73;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il seguente articolo 32 bis è inserito nel regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 128/73 ⁽⁵⁾:

« Articolo 32 bis

Per lo zucchero che deve essere importato nel Regno Unito ai sensi delle disposizioni del protocollo n. 17 dell'atto, la domanda e il titolo devono presentare nella casella 12 la seguente menzione: C.S.A. — N.P.Q. ».

Articolo 2

Il pagamento previsto per le spese di trasporto e di assicurazione all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 242/73, può essere effettuato mediante compensazione con il prezzo che l'acquirente deve pagare per lo zucchero in questione.

Articolo 3

Le spese di trasporto e di assicurazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 242/73, sono determinate dall'organismo competente del Regno Unito sulla base delle possibilità di trasporto e di assicurazione più convenienti sui mercati in questione.

Articolo 4

La resa dello zucchero importato deve essere calcolata conformemente alle disposizioni previste all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 431/68 ⁽⁶⁾.

Articolo 5

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 222/73 è aggiustato, se del caso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento.

Articolo 6

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 242/73 è pari al prezzo spot della Borsa dello zucchero di Londra (London Daily Price: L.D.P.).

⁽¹⁾ GU n. L 29 del 1^o 2. 1973, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1973, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

Articolo 7

1. A decorrere dal 1° marzo 1973 e dal momento in cui la differenza indicata all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 242/73 supera l'importo di 0,05 unità di conto per 100 chilogrammi, l'organismo competente, conformemente alle disposizioni di detto paragrafo, può aggiustare la tassa o la sovvenzione nel corso di un periodo seguente.

Allorquando detta differenza supera l'importo di 0,15 unità di conto l'organismo stesso aggiusta la tassa o la sovvenzione nel corso di un periodo seguente.

2. L'aggiustamento non può essere superiore a 0,40 unità di conto per 100 chilogrammi e inferiore a 0,05 unità di conto per 100 chilogrammi.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, l'aggiustamento della tassa o della sovvenzione è effettuato in maniera tale che la differenza di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 242/73 è pari a zero alla fine del periodo d'importazione di cui al protocollo n. 17 dell'atto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 476/73 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 71/73 relativo alla vendita di burro di ammasso pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 71/73 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il burro è venduto franco deposito frigorifero ad un prezzo pari al prezzo d'intervento diminuito di 3 unità di conto per 100 kg. »

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾, allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

Articolo 2

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 71/73 è completato dal paragrafo seguente:

« 5. L'organismo d'intervento vende il burro soltanto se, al più tardi al momento della stipulazione del contratto di vendita, è costituito un deposito cauzionale pari a 3 unità di conto per 100 kg.

considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 71/73 della Commissione, del 4 gennaio 1973, relativo alla vendita di burro di ammasso pubblico ⁽⁴⁾, il burro venduto ai sensi di tale regolamento può essere smaltito sul mercato interno della Comunità e nei paesi terzi; che l'esperienza ha dimostrato, che, al fine di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità, tale burro dovrebbe essere riservato all'esportazione;

Il deposito cauzionale è costituito, a scelta dello Stato membro, sotto forma di assegno indirizzato all'organismo d'intervento ovvero sotto forma di fideiussione che soddisfi ai requisiti fissati dallo Stato membro interessato.

considerando che, per garantire l'effettiva esportazione del burro, è necessario prevedere un termine per l'esportazione e assicurare il rispetto di tale condizione con la costituzione di un deposito cauzionale; che l'importo del deposito cauzionale deve essere calcolato in modo da impedire la vendita del burro sul mercato della Comunità; che è opportuno che il deposito cauzionale sia svincolato soltanto quando i servizi competenti hanno controllato l'esportazione;

Salvo casi di forza maggiore, il deposito cauzionale è svincolato soltanto per i quantitativi per i quali l'acquirente fornisce all'organismo competente la prova che il burro è stato esportato come tale entro il termine fissato all'articolo 2 bis. »

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Articolo 3

L'articolo seguente è inserito nel regolamento (CEE) n. 71/73:

« Articolo 2 bis »

Il burro è esportato entro un termine di 30 giorni calcolati a decorrere dalla data di presa in consegna. »

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 12 del 13. 1. 1973, pag. 14.

Articolo 4

Le disposizioni del presente regolamento non riguardano il burro venduto dagli organismi d'intervento in conformità al regolamento (CEE) n. 71/73 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 477/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 2603/71, relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1574/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 327/71 del Consiglio, del 15 febbraio 1971, che fissa talune norme generali relative ai contratti di prima trasformazione e di condizionamento, ai contratti d'ammasso ed allo smercio dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, prevede che i contratti di prima trasformazione e di condizionamento sono conclusi mediante gara e che è dichiarato aggiudicatario il miglior offerente, sempreché le offerte non superino un importo che deve essere fissato per ciascuna varietà;

considerando che tali importi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2603/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento ⁽⁴⁾; che, per mantenere l'equilibrio tra il prezzo del tabacco che beneficia del premio, il prezzo del tabacco in colli acquistato presso gli organismi d'intervento ed il prezzo del tabacco soggetto alle opera-

zioni di prima trasformazione e di condizionamento, detti importi vengono fissati secondo i criteri previsti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 727/70 per il calcolo del premio ed all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento per il calcolo dei prezzi d'intervento derivati, e vengono inoltre maggiorati delle spese correnti di presa in consegna e di trasporto, calcolate su base forfettaria;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri in sede di fissazione dei premi e dei prezzi d'intervento derivati per il raccolto 1972 rende necessaria una modifica degli importi attualmente in vigore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2603/71 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 7. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 269 dell'8. 12. 1971, pag. 11.

ALLEGATO

Importo di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 327/71

N. d'ordine	Varietà	Importo u.c./kg di tabacco in foglia
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	0,425
2	Badischer Burley E	0,426
3	Virgin SCR	0,258
4	a) Paraguay e ibridi derivati b) Dragon vert e ibridi derivati	0,213
5	Nijkerk	0,213
6	Burley (Burley x Bel)	0,338
7	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	0,276
8	a) Philippin b) Petit Grammont (Flobecq) c) Burley (Ergo x 6410 en Ergo x Bursana)	0,232
9	a) Semois b) Appel terre	0,234
10	Bright	0,415
11	a) Burley I b) Maryland	0,435 0,435
12	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	0,294
13	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	0,452
14	Beneventano	0,334
15	Xanti-Yakà	0,738
16	Perustitza	0,506
17	Erzegovina e ibridi derivati	0,441
18	a) Round tip b) Scafati b) Sumatra I	2,868
19	a) Brasile Selvaggio b) altre varietà	0,302

REGOLAMENTO (CEE) N. 478/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1973

che fissa per la campagna saccarifera 1971/1972 l'importo definitivo del contributo gravante sulla produzione e l'importo che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 27, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 142/69 della Commissione, del 25 gennaio 1969, che stabilisce talune modalità necessarie per l'applicazione del sistema delle quote nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 144/73 ⁽⁵⁾, prevede che per ogni campagna saccarifera deve essere fissato un importo definitivo del contributo gravante sulla produzione; che i criteri per il calcolo di detto importo sono indicati all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 142/69;

considerando che la produzione totale di zucchero della campagna saccarifera 1971/1972 nella Comunità ivi compresi i quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento n. 1009/67/CEE, ammonta a 8 133 635 tonnellate; che la quantità garantita valida per la campagna saccarifera 1971/1972 è stata fissata a 6 480 000 tonnellate dal regolamento (CEE) n. 1062/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, che fissa, per la campagna saccarifera 1971/1972, i prezzi d'intervento derivati, i prezzi d'intervento per lo zucchero greggio di barbabietole, i prezzi minimi delle barbabietole, i prezzi d'entrata, la quantità garantita, l'importo massimo del contributo gravante sulla produzione e la quota massima speciale ⁽⁶⁾; che

i quantitativi prodotti in eccedenza delle quote massime nella campagna in causa ammontano a 625 992 tonnellate; che i quantitativi riportati alla campagna saccarifera 1972/1973 ai sensi dell'articolo 32 del regolamento n. 1009/67/CEE e che sono stati prodotti nell'ambito della quota massima, ammontano a 63 283 tonnellate;

considerando che il totale dello zucchero eccedentario smerciato durante il 1971/1972 ammonta a 902 593 tonnellate; che l'importo forfettario per unità di peso per la perdita allo smercio dello zucchero deve essere calcolato conformemente alle disposizioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 142/69; che l'importo forfettario calcolato secondo tali disposizioni ammonta a 8,905 unità di conto per 100 chilogrammi;

considerando che le perdite globali risultanti dallo smercio del quantitativo prodotto nella Comunità che eccede la quantità garantita possono pertanto essere stimate a 85 876 160 unità di conto;

considerando che la somma dei quantitativi prodotti in eccedenza delle quote di base ma nell'ambito delle quote massime, che non sono riportati, ammonta a 1 228 563 tonnellate; che l'importo definitivo del contributo gravante sulla produzione viene calcolato dividendo le perdite globali per il quantitativo sopraindicato; che il risultato così ottenuto è pari a 6,99 unità di conto per 100 chilogrammi;

considerando che l'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che nel caso in cui l'importo del contributo gravante sulla produzione risulta inferiore all'importo massimo di quest'ultimo, i fabbricanti hanno l'obbligo di pagare ai venditori di barbabietole la differenza tra questi due importi nel limite di una percentuale da stabilire; che per la campagna saccarifera 1971/1972, l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1062/71 ha fissato tale percentuale a 59,12 e l'importo massimo del contributo gravante sulla produzione a 9,10 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco;

considerando che l'importo da pagare per tonnellata di barbabietole di cui all'articolo 27, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE deve essere fissato per la qualità tipo;

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 20 del 27. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 18 del 23. 1. 1973, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 115 del 27. 5. 1971, pag. 19.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

fissato a 6,99 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo definitivo del contributo gravante sulla produzione per la campagna saccarifera 1971/1972 è

Articolo 2

L'importo di cui all'articolo 27, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato per la campagna saccarifera 1971/1972 a 1,62 unità di conto per tonnellata di barbabietole della qualità tipo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 479/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che fissa gli importi compensativi applicabili a decorrere dal 1° febbraio 1973 in Irlanda
per le passere di mare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972 ⁽¹⁾, e l'atto ad esso allegato, in appresso denominato « atto »,

visto il regolamento (CEE) n. 240/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi per le passere di mare ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che gli articoli 55 e 99 dell'atto prevedono alcuni criteri in materia di fissazione degli importi compensativi nel settore dei prodotti della pesca; che, nel regolamento (CEE) n. 240/73, il Consiglio ha determinato le norme generali del regime degli importi compensativi applicabili alle passere di mare, unici prodotti del settore che devono essere soggetti all'applicazione di tali importi;

considerando che l'applicazione di tali criteri e norme induce a fissare, come figura nella tabella allegata al presente regolamento, gli importi compensativi applicabili a decorrere dal 1° febbraio 1973 in Irlanda per prodotti di cui trattasi; che, infatti, tanto la tariffa doganale comune quanto il dazio doganale applicabile all'importazione in Irlanda ammontano al 15%; che i dazi doganali applicabili all'importazione in Danimarca e nel Regno Unito sono dello 0%; che inoltre, i coefficienti di adattamento di qualità considerati nel

calcolo degli importi compensativi applicabili alle passere di mare non aventi le caratteristiche commerciali del prodotto che è stato preso come base per l'elaborazione del prezzo d'orientamento, devono essere derivati da quelli adottati nell'ambito del regime dei prezzi di ritiro dalla vendita; che tale operazione induce a considerare per i pesci senza visceri con testa delle categorie Extra e A, dimensione 4, un coefficiente pari a 0,8625 e per tutti gli altri prodotti in questione un coefficiente di 0,7375;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi applicabili alle passere di mare appartenenti alla voce 03.01 B I o) 1 della tariffa doganale comune, applicabili negli scambi con l'Irlanda, sono fissati ai livelli che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 29 del 1° 2. 1973, pag. 16.

ALLEGATO

Importi compensativi per le passere di mare

Caratteristiche commerciali ⁽¹⁾			Importi compensativi in u.c./100 kg			
Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	Importazioni in Irlanda in provenienza dagli altri Stati membri	Esportazioni dall'Irlanda a destinazione della Danimarca e del Regno Unito	Esportazioni dall'Irlanda a destinazione degli altri Stati membri	Scambi dell'Irlanda con i paesi terzi
Extra, A, B	1, 2, 3	Pesce senza visceri con testa	1,573	6,073	9,986	6,073
Extra, A	4	Pesce senza visceri con testa	1,357	5,238	8,613	5,238
B	4	Pesce senza visceri con testa	1,160	4,479	7,365	4,479
Extra, A, B	1, 2, 3, 4	Pesce intero				
tutte le categorie	tutte le dimensioni	altre				

⁽¹⁾ Le categorie di freschezza, dimensioni e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2142/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 480/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

relativo alle modalità di applicazione degli importi compensativi applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles, e l'atto ⁽²⁾ ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 233/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le norme generali per il regime degli importi compensativi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, in particolare gli articoli 2 e 6,

considerando che, in conformità all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 233/73, gli importi compensativi applicabili ai prodotti che non sono considerati all'articolo 1 del suddetto regolamento vengono fissati secondo le norme dell'articolo 86, paragrafi 2 e 3, dell'atto;

considerando che l'articolo 55, paragrafo 5, dell'atto³ prevede tuttavia che per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune è consolidato nell'ambito dell'accordo generale delle tariffe doganali e del commercio, si tiene conto del consolidamento; che l'applicazione di tale disposizione all'Emmental compreso nella sottovoce 04.04 A I della tariffa doganale comune conduce a non fissare l'importo compensativo per tale prodotto;

considerando che, in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 233/73, la concessione dell'importo compensativo per i prodotti elencati in tale articolo, può essere subordinata alla prova che il prodotto in oggetto è di origine comunitaria; che, al fine di evitare deviazioni di traffico, è opportuno fare uso di questa possibilità; che, per le medesime ragioni, è necessario applicare le disposizioni dell'articolo 4 del suddetto regolamento;

considerando che per quanto riguarda i prodotti compresi nella voce 04.01 della tariffa doganale comune, importati nel Regno Unito, l'importo compensativo è diverso a seconda dell'utilizzazione alla quale essi sono destinati in tale Stato membro; che, per garantire che un importo compensativo sia concesso unicamente qualora i prodotti in causa siano utilizzati nel modo previsto, è necessario prevedere la costituzione di un deposito cauzionale; che è opportuno precisare la destinazione di tale deposito cauzionale sul piano del finanziamento comunitario;

considerando, d'altronde, che devono essere precisate talune modalità per la concessione e la riscossione degli importi compensativi, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 233/73; che, in quest'ultimo caso, è opportuno prevedere delle deroghe agli articoli 5, paragrafo 1, e 8, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 269/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo alle modalità di applicazione degli importi compensativi « adesione » ⁽⁴⁾;

considerando che il Comitato di gestione non ha emesso un parere entro il termine deciso dal presidente, per quanto riguarda le misure di cui al presente regolamento all'esclusione degli importi compensativi già fissati dal regolamento (CEE) n. 233/73 del Consiglio e ripresi nell'allegato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi applicabili fino alla fine della campagna lattiera 1972/1973, negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, negli scambi tra questi ultimi nonché tra questi ultimi e i paesi terzi, per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, sono riportati nell'allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 28 del 1°. 2. 1973, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 del 1°. 2. 1973, pag. 73.

Articolo 2

Per i prodotti compresi nella sottovoce 04.02 B della tariffa doganale comune con esclusione della sottovoce 04.02 B I a), nonché per i prodotti compresi nella sottovoce 23.07 B della tariffa doganale comune, gli importi compensativi si compongono dei due elementi seguenti:

- a) un elemento fissato in funzione della quantità di prodotti lattiero-caseari contenuti,
- b) un elemento fissato in funzione delle quantità di saccarosio o, rispettivamente, di cereali incorporati in tali prodotti. Tale elemento è uguale all'importo compensativo applicabile alle quantità di zucchero bianco o di mais incorporate, e, se del caso, all'importo applicabile in virtù dell'importo compensativo valido per tali prodotti.

Articolo 3

1. All'importazione nel Regno Unito di prodotti compresi nella sottovoce 04.01 A II b) e della sottovoce 04.01 B della tariffa doganale comune diversi da quelli in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri, deve essere costituito un deposito cauzionale.

Per i prodotti compresi nella sottovoce 04.01 A II b) della tariffa doganale comune, l'importo di tale deposito cauzionale è uguale:

- a) per quanto riguarda le importazioni in provenienza dagli Stati membri alla somma degli elementi seguenti:
 - un elemento uguale all'importo compensativo versato dallo Stato membro esportatore per il prodotto in oggetto
 - un elemento uguale all'importo compensativo applicabile nel Regno Unito al momento dell'importazione in provenienza dallo Stato membro interessato dei prodotti compresi nella sottovoce 04.01 A II a) della tariffa doganale comune.
- b) per quanto riguarda le importazioni in provenienza dai paesi terzi, alla somma degli elementi seguenti:
 - un elemento uguale all'importo compensativo applicabile al prodotto in causa negli scambi con i paesi terzi,
 - un elemento uguale all'importo compensativo applicabile nel Regno Unito al momento dell'importazione in provenienza dai paesi terzi dei prodotti compresi nella sottovoce 04.01 A II a) della tariffa doganale comune.

Per i prodotti compresi nella sottovoce 04.01 B della tariffa doganale comune, l'importo di tale deposito cauzionale è uguale:

- a) per quanto riguarda le importazioni in provenienza dagli Stati membri, alla differenza tra gli elementi seguenti:
 - un elemento uguale all'importo compensativo versato dallo Stato membro esportatore per il prodotto in oggetto,
 - un elemento uguale all'importo compensativo applicabile al momento dell'esportazione dallo Stato membro interessato verso il Regno Unito dei prodotti compresi nella sottovoce 04.01 B della tariffa doganale comune in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri;
- b) per quanto riguarda le importazioni in provenienza dai paesi terzi, alla differenza tra gli elementi seguenti:
 - un elemento uguale all'importo compensativo applicabile al prodotto in oggetto negli scambi con i paesi terzi,
 - un elemento uguale all'importo compensativo applicabile al Regno Unito al momento dell'importazione in provenienza dai paesi terzi dei prodotti compresi nella sottovoce 04.01 B della tariffa doganale comune, in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri.

2. Il deposito cauzionale è costituito, a scelta del Regno Unito, sotto forma di assegno ovvero sotto forma di fideiussione che soddisfi ai criteri fissati da questo Stato membro, presso l'organismo competente dallo stesso designato.

Il deposito cauzionale è svincolato non appena è fornita la prova che i prodotti importati non sono stati destinati all'alimentazione diretta.

Qualora non sia fornita la prova di cui al comma precedente entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno dell'accompagnamento delle pratiche doganali d'importazione, il deposito cauzionale viene incamerato a titolo di importo compensativo.

In caso d'importazione in provenienza

- a) dagli Stati membri
 - l'elemento del deposito cauzionale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), primo trattino, è destinato a rimborsare l'importo compensativo concesso all'esportazione;

- l'elemento di cui al suddetto comma, lettera a), secondo trattino, costituisce l'importo compensativo applicabile all'importazione;
- la differenza di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettera a), è destinata a rimborsare la parte corrispondente a tale differenza dell'importo compensativo concesso all'esportazione;

b) dai paesi terzi, l'importo incamerato a titolo di deposito cauzionale costituisce un elemento del prelievo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano qualora i prodotti compresi nella sottovoce 04.01 B aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 48% e inferiore a 57% in recipienti metallici di un contenuto netto uguale o superiore a 45,460 litri (10 galloni), esportati dall'Irlanda e importati nel Regno Unito, sono accompagnati da un certificato.

Tale certificato, rilasciato dalle autorità competenti irlandesi, attesta che il prodotto esportato dall'Irlanda verso il Regno Unito beneficerà di un importo compensativo di 32 u.c./100 kg peso netto, qualora è fornita la prova che il prodotto è stato condizionato, nel Regno Unito, in piccoli imballaggi per il consumo umano.

In tale caso, l'articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, l'articolo 8, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 269/73 non sono applicabili.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Articolo 4

Al momento dell'esportazione di prodotti compresi nella sottovoce 04.04 A II della tariffa doganale comune, dalla Comunità nella sua composizione originaria verso i nuovi Stati membri nonché dalla Danimarca e dall'Irlanda verso il Regno Unito, l'importo compensativo è concesso soltanto se il prodotto è di origine comunitaria.

Articolo 5

Se per un prodotto è fissato un importo compensativo che deve essere dedotto dalla restituzione all'esportazione verso i paesi terzi e se la restituzione applicata è inferiore a tale importo compensativo ovvero non è fissata, viene riscosso nel nuovo Stato membro interessato, al momento dell'esportazione nei paesi terzi del prodotto in oggetto, un importo pari alla differenza tra l'importo compensativo e la restituzione applicata, ovvero, secondo il caso, all'importo compensativo.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

[illegible]

[illegible]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)									
		applicabili da:									
		Comunità originaria					Irlanda				
		negli scambi con:									
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi	Regno Unito
04.02 (<i>seguito</i>)	A.	0,2130 ⁽⁹⁾	0,3767 ⁽⁹⁾	1,3407 ⁽⁹⁾	0,1637 ⁽⁹⁾	1,1277 ⁽⁹⁾	0,2130 ⁽⁹⁾	0,9640 ⁽⁹⁾	0,3767 ⁽⁹⁾	1,3407 ⁽⁹⁾	
	— superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 25 %										
	— superiore a 25 % e inferiore o uguale a 27 %	5,54	9,79	34,86	4,25	29,32	5,54	25,07	9,79	34,86	
	— superiore a 27 %	0,2130 ⁽⁹⁾	0,3767 ⁽⁹⁾	1,3407 ⁽⁹⁾	0,1637 ⁽⁹⁾	1,1277 ⁽⁹⁾	0,2130 ⁽⁹⁾	0,9640 ⁽⁹⁾	0,3767 ⁽⁹⁾	1,3407 ⁽⁹⁾	
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:										
	— inferiore o uguale a 7 %	0,2130 ⁽⁹⁾	0,3767 ⁽⁹⁾	1,3407 ⁽⁹⁾	0,1637 ⁽⁹⁾	1,1277 ⁽⁹⁾	0,2130 ⁽⁹⁾	0,9640 ⁽⁹⁾	0,3767 ⁽⁹⁾	1,3407 ⁽⁹⁾	
	— superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8 %	1,60	2,83	10,06	1,23	8,46	1,60	7,23	2,83	10,06	
	— superiore a 8 %	0,2130 ⁽⁹⁾	0,3767 ⁽⁹⁾	1,3407 ⁽⁹⁾	0,1637 ⁽⁹⁾	1,1277 ⁽⁹⁾	0,2130 ⁽⁹⁾	0,9640 ⁽⁹⁾	0,3767 ⁽⁹⁾	1,3407 ⁽⁹⁾	
	B. con aggiunta di zuccheri:										
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:										
a) latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti » ⁽¹⁾ , in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno ⁽²⁾ ^(*)											
1. superiore a 10 % e inferiore o uguale a 11 %	—	—	—	—	—	—	2,24	—	3,96	14,08	
2. superiore a 14,5 % e inferiore o uguale a 15,5 %	—	—	—	—	—	—	3,20	—	5,65	20,11	
3. superiore a 17 % e inferiore o uguale a 18 %	—	—	—	—	—	—	3,73	—	6,59	23,46	
4. superiore a 23 % e inferiore o uguale a 24 %	—	—	—	—	—	—	5,01	—	8,85	31,51	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)									
		applicabili da:									
		Comunità originaria					Danimarca				
		Irlanda					Irlanda				
		negli scambi con:									
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi	Regno Unito
04.02 (seguito)	B.										
	b) altri:										
	— siero di latte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:										
	— inferiore o uguale a 1,5 %	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
	— superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 25 %	0,2130 (11)	0,3767 (11)	1,3407 (11)	0,1637 (11)	1,1277 (11)	0,2130 (11)	0,9640 (11)	0,3767 (11)	1,3407 (11)	1,3407 (11)
	— superiore a 25 % e inferiore o uguale a 27 %	0,0554 (12) per kg	0,0979 (12) per kg	0,3486 (12) per kg	0,0425 (12) per kg	0,2932 (12) per kg	0,0554 (12) per kg	0,2507 (12) per kg	0,0979 (12) per kg	0,3486 (12) per kg	0,3486 (12) per kg
	— superiore a 27 %	0,2130 (11)	0,3767 (11)	1,3407 (11)	0,1637 (11)	1,1277 (11)	0,2130 (11)	0,9640 (11)	0,3767 (11)	1,3407 (11)	1,3407 (11)
	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:										
	— siero di latte										
04.03	— altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:										
	— inferiore o uguale a 8,5 %	0,2130 (11)	0,3767 (11)	1,3407 (11)	0,1637 (11)	1,1277 (11)	0,2130 (11)	0,9640 (11)	0,3767 (11)	1,3407 (11)	1,3407 (11)
	— superiore a 8,5 % e inferiore o uguale a 9,5 %	1,92 (13)	3,39 (13)	12,07 (13)	1,47 (13)	10,15 (13)	1,92 (13)	8,68 (13)	3,39 (13)	12,07 (13)	12,07 (13)
	— superiore a 9,5 %	0,2130 (11)	0,3767 (11)	1,3407 (11)	0,1637 (11)	1,1277 (11)	0,2130 (11)	0,9640 (11)	0,3767 (11)	1,3407 (11)	1,3407 (11)
	Burro, avente tenore, in peso, di materie grasse:										
	— inferiore a 80 %	0,2130 (9)	0,3767 (9)	1,3407 (9)	0,1637 (9)	1,1277 (9)	0,2130 (9)	0,9640 (9)	0,3767 (9)	1,3407 (9)	1,3407 (9)
	— uguale o superiore a 80 % e inferiore a 82 %	17,04	30,14	107,26	13,10	90,22	17,04	77,12	30,14	107,26	107,26
	— uguale o superiore a 82 % e inferiore a 84 %	17,47	30,89	109,94	13,42	92,47	17,47	79,05	30,89	109,94	109,94
	— uguale o superiore a 84 %	0,2130 (9)	0,3767 (9)	1,3407 (9)	0,1637 (9)	1,1277 (9)	0,2130 (9)	0,9640 (9)	0,3767 (9)	1,3407 (9)	1,3407 (9)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)													
		applicabili da:													
		Comunità originaria					Danimarca					Irlanda		Regno Unito	
		negli scambi con:													
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito		
04.04	Formaggi e latticini:														
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:														
	I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi ^(*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II. altri	6,07	10,74	38,21	4,67	32,14	6,07	27,47	10,74	38,21	—	—			
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate ⁽²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	6,07	10,74	38,21	4,67	32,14	6,07	27,47	10,74	38,21	—	—			
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:														
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette), per la vendita al minuto ⁽⁷⁾ , di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 140 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca ⁽²⁾ :														
	a) inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	—	—	—	—	—	4,60	—	—	8,14	28,96	—	—		
	b) inferiore o uguale a 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il 6° restante	—	—	—	—	—	4,69	—	—	8,29	29,50	—	—		

Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)											
applicabili da:											
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità originaria			Danimarca			Irlanda			Regno Unito
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi	
negli scambi con:											
04.04 (seguito)	c) superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	—	—	—	—	—	5,11	—	—	9,04	32,18
	II. altri, aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— inferiore a 19 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— uguale o superiore a 19 % e inferiore a 39 %	2,68	4,75	16,89	2,07	14,21	2,68	12,14	4,75	16,89	—
	— uguale o superiore a 39 % e inferiore a 49 %	4,60	8,14	28,96	3,54	24,36	4,60	20,82	8,14	28,96	—
	— uguale o superiore a 49 %	6,65	11,75	41,83	5,10	35,18	6,65	30,08	11,75	41,83	—
	E. altri:										
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:										
	a) inferiore o uguale a 47 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore a 19 %:										
	— Pecorino	6,07	10,74	38,21	4,67	32,14	6,07	27,47	10,74	38,21	—
— altri	4,56	8,06	28,69	3,50	24,13	4,56	20,63	8,06	28,69	—	
b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:											
1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse in peso, della sostanza secca:											
— inferiore a 19 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— uguale o superiore a 19 % e inferiore a 39 %	3,20	5,65	20,11	2,45	16,91	3,20	14,46	5,65	20,11	—	
— uguale o superiore a 39 %	6,07	10,74	38,21	4,67	32,14	6,07	27,47	10,74	38,21	—	

Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)											
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	applicabili da:									
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda			
		negli scambi con:									
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi	Regno Unito
04.04 (<i>seguito</i>)	— superiore a 39 % e inferiore o uguale a 44 % — superiore a 44 % b) altri	6,82 7,67 8,73	12,06 13,56 15,44	42,90 48,26 54,97	5,24 5,89 6,71	36,08 40,59 46,24	6,82 7,67 8,73	12,06 13,56 15,44	30,84 34,70 39,53	42,90 48,26 54,97	
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: A. Lattosio e sciroppo di lattosio: II. altri (diversi da quelli contenuti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro)	— 									

Importi compensativi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, tra i nuovi Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, tra i nuovi Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi
23.07 (<i>seguito</i>)	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio: a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%: 1. 2. 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75% 4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75% b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%: 1. 2. 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30% 1. 2. 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	— — (¹⁴) (¹⁵) —

Note

- (*) Appartengono a queste sottovoci i prodotti delle sottovoci 04.04 A I a) 1 e 2, 04.04 A I b) 1 aa) e bb) e 04.04 A I b) 2 della tariffa doganale comune.
- (1) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
- (2) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
- (3) È considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore, tali prezzi essendo aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.
- (7) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle forme seguenti:
- a) in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali in materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
 - contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g, oppure
 - di un contenuto netto non superiore a 56 g;
 - b) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto complessivo sia compreso tra 450 g e 1000 g;
 - c) in fette isolatamente imballate in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 g.
- (8) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 17.05 A.
- (9) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è pari all'importo indicato moltiplicato per il peso delle materie grasse lattiche contenuto in 100 kg di prodotto finito.
- (10) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale, per ogni unità in percentuale costituente il tenore in saccarosio di 100 kg, peso netto, di prodotto, all'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco.
- (11) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
- a) l'importo indicato moltiplicato per il peso di materie grasse lattiche contenuto in 100 kg di prodotto finito;
 - b) un importo addizionale per ogni unità in percentuale costituente il tenore in saccarosio di 100 kg, peso netto, di prodotto uguale all'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco.
- (12) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
- a) l'importo per kg indicato moltiplicato per il peso di latte e di crema contenuto in 100 kg di prodotto finito;
 - b) un importo addizionale per ogni unità in percentuale costituente il tenore in saccarosio di 100 kg, peso netto, di prodotto uguale all'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco.
- (13) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
- a) l'importo indicato;
 - b) un importo addizionale per ogni unità in percentuale costituente il tenore in saccarosio di 100 kg, peso netto, di prodotto uguale all'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco.
- (14) L'importo compensativo applicabile a 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale all'importo compensativo o all'importo applicabile in virtù dell'importo compensativo di 100 kg di mais moltiplicato per il coefficiente 0,16.
- (15) L'importo compensativo applicabile a 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale all'importo compensativo o all'importo applicabile in virtù dell'importo compensativo di 100 kg di mais moltiplicato per il coefficiente 0,50.

- (a) Per le esportazioni dell'Irlanda verso il Regno Unito di prodotti compresi in questa sottovoce, di un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 18 % e inferiore a 20 %, l'Irlanda concede un importo compensativo di 12 u.c./100 kg, peso netto.
- (b) Per le esportazioni dell'Irlanda verso il Regno Unito di prodotti compresi in questa sottovoce, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 48 % e inferiore a 57 %, in recipienti metallici di un contenuto netto uguale o superiore a 45,460 litri (10 galloni) l'Irlanda concede un importo compensativo di 32 u.c./100 kg peso netto.

N.B. Per la classificazione dei prodotti secondo il tenore di materie grasse, il lattosio aggiunto, il tenore in peso delle materie grasse non lattiche, nonché le altre sostanze non lattiche (saccarosio, farina, ecc.) non sono da prendere in considerazione.

Gli importi che figurano nelle colonne « paesi terzi » sono dedotti dal prelievo e dalla restituzione all'esclusione dell'importo di compensazione riguardante la sottovoce 04.01 A II a) e applicabile al Regno Unito, che è aggiunto al prelievo e alla restituzione.
